SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 284

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 14 novembre 2020** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 ottobre 2020.

Approvazione delle varianti al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico della ex Autorità di bacino regionale della Campania centrale relativamente ai Comuni di Cassandrino, Melito di Napoli, Sant'Arpino, Frattamaggiore, Frattaminore, Grumo Nevano e Mugnano di Napoli. (20A06167) . . . . *Pag.* 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 ottobre 2020.

Approvazione delle varianti al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico della ex Autorità di bacino della Campania centrale relativamente ai Comuni di Giugliano di Napoli, località via Madonna del Pantano n. 146, di Napoli, località Salita della Grotta n. 24 e di Baiano e Avella, vallone Fontana del Lago. (20A06168) . . . . *Pag.* 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

DECRETO 16 ottobre 2020.

Approvazione dello statuto del Consorzio nazionale per il riciclo organico degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabili (Biorepack). (20A06090) . . . . *Pag.* 5

Ministero della salute

DECRETO 6 ottobre 2020.

Esclusione della pubblicità dei profilattici dall'autorizzazione del Ministero della salute. (20A06143). . . . . *Pag.* 14

ORDINANZA 13 novembre 2020.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A06292) . . . . *Pag.* 15

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 9 novembre 2020.

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella Regione Piemonte e della Provincia di Imperia nella Regione Liguria. (Ordinanza n. 710). (20A06206). . . . . *Pag.* 16

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lattulosio Ratiopharm». (20A06081). . . . . . . *Pag.* 22

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Fluimucil» (20A06082) . *Pag.* 22

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Locafluo» (20A06083) . . . . *Pag.* 22

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Locrinolyn» (20A06084) . . . . *Pag.* 22

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela dei medicinali per uso umano «Yasminelle» e «Daflon». (20A06085) . . . . *Pag.* 23

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vagirux» (20A06086) *Pag.* 23

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Linezolid ELC» (20A06087) . . . . *Pag.* 24

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rosuvastatina Teva Italia». (20A06088). . . . . *Pag.* 24

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Valprex» (20A06135) . . . . *Pag.* 24

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Propofol IBI» (20A06136) . . . . *Pag.* 25

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Irinotecan Fresenius». (20A06137) . . . . *Pag.* 25

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Strelicia» (20A06138). . . . . *Pag.* 25

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Enalapril e Lercanidipina Sandoz». (20A06139) . . . . *Pag.* 25

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levodopa/Carbidopa/Entacapone Tecnigen». (20A06140) . . . . *Pag.* 26

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «T.R.U.E. Test Smartpractice Denmark». (20A06141) . . . . *Pag.* 26

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zolmitriptan Sanofi». (20A06142) . . . . *Pag.* 26

Banca d'Italia

Disposizioni in materia di segnalazioni a carattere consuntivo relative all'emissione e all'offerta di strumenti finanziari. (20A06122). . . . . *Pag.* 26

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi. (20A06166) . . . . *Pag.* 40

Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

Modifiche al regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). (20A06160) . . . . *Pag.* 40

Ministero della difesa

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una porzione dell'*ex* sbarramento difensivo di Sares, in San Lorenzo. (20A06169) . . . . *Pag.* 40

Ministero dello sviluppo economico

Comunicato relativo al decreto direttoriale 6 novembre 2020 - Proroga dei termini per la presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per l'economia circolare. (20A06223) . . . . *Pag.* 40

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 ottobre 2020.

Approvazione delle varianti al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico della *ex* Autorità di bacino regionale della Campania centrale relativamente ai Comuni di Cassandrino, Melito di Napoli, Sant'Arpino, Frattamaggiore, Frattaminore, Grumo Nevano e Mugnano di Napoli.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SU PROPOSTA DEL

MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare l'art. 5, comma 1, lettera *d)*;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale e, in particolare, la parte terza, recante norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali e, in particolare, l'art. 51 che detta norme in materia di Autorità di bacino sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativi rispettivamente alle Autorità di bacino distrettuali e ai distretti idrografici;

Visto l'art. 57, comma 1, lettera *a)*, n. 2 del decreto legislativo n. 152 del 2006, con il quale si prevede che i Piani di bacino sono approvati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-regioni;

Visto l'art. 63, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dall'art. 51 della legge n. 221 del 2015, che istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale, l'Autorità di bacino distrettuale, di seguito denominata «Autorità di bacino»;

Visto l'art. 64, comma 1, lettera *e)* del decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dall'art. 51 della legge n. 221 del 2015 che ha istituito il distretto idrografico dell'Appennino meridionale;

Visto l'art. 170, comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni secondo cui, fino all'adozione degli atti emanati in attuazione degli articoli 63 e seguenti del decreto legislativo medesimo, i provvedimenti adottati in attuazione di leggi precedenti e abrogate dal successivo art. 175, restano validi e conservano la loro efficacia;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 ottobre 2016, n. 294 emanato, in attuazione dell'art. 63, comma 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, entrato in vigore il 17 febbraio 2017, che, oltre a disporre la soppressione delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali, disciplina l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di nuova istituzione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali, ivi comprese le sedi, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto, in particolare, l'art. 12, comma 6 del suddetto decreto ministeriale 25 ottobre 2016, n. 294, con il quale si prevede che fino alla nomina dei segretari generali delle nuove Autorità di bacino i segretari generali delle soppresse Autorità di bacino di rilievo nazionale si avvalgono, anche mediante delega di firma, delle strutture delle *ex* Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali ovvero, d'intesa con le regioni, delle strutture regionali comprese nel distretto;

Visto, altresì, il comma 7 del suddetto art. 12, con il quale si prevede che fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 63, comma 4 del decreto legislativo n. 152 del 2006, le attività di pianificazione di bacino e le attività di aggiornamento e di modifica dei piani sono esercitate con le modalità di cui al comma 6 e che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approva gli atti necessari per assicurare l'aggiornamento dei Piani di bacino e relativi stralci;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2018, concernente l'individuazione e il trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183 del 1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale nonché la determinazione della dotazione organica, ai sensi dell'art. 63, comma 4 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 ottobre 2016, n. 294;

Visti gli articoli 66, 67 e 68 del decreto legislativo n. 152 del 2006 relativi ai piani stralcio per la tutela del rischio idrogeologico ed alle procedure per l'adozione e approvazione dei piani di bacino;

Vista la nota prot.n. 5872 del 14 marzo 2017, con la quale la Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha fornito a tutte le Autorità di bacino chiarimenti e indirizzi per l'approvazione degli atti di pianificazione di bacino, ai sensi dell'art. 12, commi 6 e 7 del decreto del Ministro dell'ambiente n. 294 del 2016;

Visto il Piano di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico adottato dal comitato istituzionale dell'*ex* Autorità di bacino regionale della Campania centrale con delibera n. 1 del 23 febbraio 2015;

Visto l'attestato n. 437/2 con il quale il consiglio regionale della Campania dichiara che nella seduta del 19 febbraio 2016 è stata approvata la delibera di Giunta regionale n. 466 del 21 ottobre 2015 avente ad oggetto: Autorità di bacino regionale Campania centrale - approvazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico;

Considerato che il comitato tecnico dell'*ex* Autorità di bacino regionale della Campania centrale ha espresso parere favorevole nella seduta del 25 maggio 2016 sulle proposte di riperimetrazione di aree a pericolosità idraulica del Piano stralcio dell'Autorità di bacino regionale della Campania centrale relativamente a porzioni di territorio nei Comuni di Casandrino, Melito di Napoli, Sant'Arpino, Sant'Antimo, Frattamaggiore, Frattaminore, Grumo Nevano e Mugnano di Napoli, tutti in Provincia di Napoli;

Vista la delibera n. 42 del 31 maggio 2016 del comitato istituzionale dell'*ex* Autorità di bacino regionale della Campania centrale con la quale è stata adottata, in conformità al parere favorevole del comitato tecnico, la proposta di riperimetrazione delle aree dei Comuni di Casandrino, Melito di Napoli, Sant'Arpino, Sant'Antimo, Frattamaggiore, Frattaminore, Grumo Nevano e Mugnano di Napoli, tutti in Provincia di Napoli;

Preso atto dell'esito favorevole sulle proposte di varianti da parte della Conferenza programmatica della Regione Campania di cui all'art. n. 68 del decreto legislativo n. 152 del 2006, espletata ai fini dell'espressione dei pareri di tutti gli enti ed amministrazioni coinvolte, in merito alla coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale;

Visto il decreto n. 297 del 29 maggio 2018 con il quale il segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale ha adottato, ai sensi dell'art. 12, comma 7, del decreto ministeriale del 25 ottobre 2016 le varianti al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico, relativamente ai settori di territorio dei Comuni di Casandrino, Melito di Napoli, Sant'Arpino, Sant'Antimo, Frattamaggiore, Frattaminore, Grumo Nevano e Mugnano di Napoli, tutti in Provincia di Napoli;

Vista la deliberazione n. 3 assunta in data 16 ottobre 2018 dalla Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, recante l'adozione, ai sensi degli articoli nn. 66 e 67 del decreto legislativo n. 152 del 2006, delle suddette varianti;

Visto il parere n. 38/CSR espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 12 marzo 2020;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 5 ottobre 2020;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvate le varianti al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico della *ex* Autorità di bacino regionale della Campania centrale relativamente ai Comuni di Casandrino, Melito di Napoli, Sant'Arpino, Frattamaggiore, Frattaminore, Grumo Nevano e Mugnano di Napoli, tutti in Provincia di Napoli.

Art. 2.

1. Il presente decreto e i relativi allegati sono depositati presso la sede dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale e presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la salvaguardia del suolo e delle acque, nonché presso la sede della Regione Campania.

2. L'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto è inviato ai competenti uffici per il controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2020

Il Presidente del Consiglio dei ministri
CONTE

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
COSTA

Registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2020
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, foglio n. 3409

20A06167

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 ottobre 2020.

Approvazione delle varianti al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico della *ex* Autorità di bacino della Campania centrale relativamente ai Comuni di Giugliano di Napoli, località via Madonna del Pantano n. 146, di Napoli, località Salita della Grotta n. 24 e di Baiano e Avella, vallone Fontana del Lago.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SU PROPOSTA DEL

MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare l'art. 5, comma 1, lettera *d)*;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale e, in particolare, la parte terza, recante norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali e, in particolare, l'art. 51 che detta norme in materia di Autorità di bacino sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativi rispettivamente alle Autorità di bacino distrettuali e ai distretti idrografici;

Visto l'art. 57, comma 1, lettera *a)*, n. 2 del decreto legislativo n. 152 del 2006, con il quale si prevede che i Piani di bacino sono approvati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-regioni;

Visto l'art. 63, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dall'art. 51 della legge n. 221 del 2015, che istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale, l'Autorità di bacino distrettuale, di seguito denominata «Autorità di bacino»;

Visto l'art. 64, comma 1, lettera *e)* del decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dall'art. 51 della legge n. 221 del 2015 che ha istituito il distretto idrografico dell'Appennino meridionale;

Visto l'art. 170, comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche e integrazioni secondo cui, fino all'adozione degli atti emanati in attuazione degli articoli 63 e seguenti del decreto legislativo medesimo, i provvedimenti adottati in attuazione di leggi precedenti e abrogate dal successivo art. 175, restano validi e conservano la loro efficacia;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 ottobre 2016, n. 294 emanato, in attuazione dell'art. 63, comma 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, entrato in vigore il 17 febbraio 2017 che, oltre a disporre la soppressione delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali, disciplina l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di nuova istituzione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali, ivi comprese le sedi, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto, in particolare, l'art. 12, comma 6 del suddetto decreto ministeriale 25 ottobre 2016, n. 294, con il quale si prevede che fino alla nomina dei segretari generali delle nuove Autorità di bacino, i segretari generali delle soppresse Autorità di bacino di rilievo nazionale si avvalgono, anche mediante delega di firma, delle strutture delle *ex* Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali ovvero, d'intesa con le regioni, delle strutture regionali comprese nel distretto;

Visto, altresì, il comma 7 del suddetto art. 12, con il quale si prevede che fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 63, comma 4 del decreto legislativo n. 152 del 2006, le attività di pianificazione di bacino e le attività di aggiornamento e di modifica dei piani sono esercitate con le modalità di cui al comma 6 e che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approva gli atti necessari per assicurare l'aggiornamento dei Piani di bacino e relativi stralci;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2018, concernente l'individuazione e il trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183 del 1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale nonché la determinazione della dotazione organica, ai sensi dell'art. 63, comma 4 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 ottobre 2016, n. 294;

Visti gli articoli 66, 67 e 68 del decreto legislativo n. 152 del 2006 relativi ai piani stralcio per la tutela del rischio idrogeologico ed alle procedure per l'adozione e approvazione dei piani di bacino;

Vista la nota prot. n. 5872 del 14 marzo 2017, con la quale la Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha fornito a tutte le Autorità di bacino chiarimenti e indirizzi per l'approvazione degli atti di pianificazione di bacino, ai sensi dell'art. 12, commi 6 e 7 del decreto del Ministro dell'ambiente n. 294 del 2016;

Visto il Piano di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico adottato dal Comitato istituzionale dell'*ex* Autorità di bacino regionale della Campania centrale con delibera n. 1 del 23 febbraio 2015;

Visto l'attestato n. 437/2 con il quale il consiglio regionale della Campania dichiara che nella seduta del 19 febbraio 2016 è stata approvata la delibera di Giunta regionale n. 466 del 21 ottobre 2015 avente ad oggetto: Autorità di bacino regionale Campania centrale - approvazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico;

Viste le note prot. n. 0151522 del 2 marzo 2017 e n. 0223558 del 27 marzo 2017 con le quali la Giunta regionale della Campania ha trasmesso all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale la documentazione delle varianti non concluse e da perfezionare, secondo le disposizioni introdotte dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 ottobre 2016, relativamente ai Comuni di Giugliano di Napoli, località Via Madonna del Pantano n. 146, di Napoli, località Salita della Grotta n. 24 e di Baiano e Avella (AV) vallone Fontana del Lago;

Considerati i pareri favorevoli espressi dal Comitato tecnico dell'*ex* Autorità di bacino regionale della Campania centrale sulle proposte di varianti, nella seduta del 17 giugno 2014, per l'area sita nel Comune di Napoli, località Salita della Grotta n. 24 e, nella seduta dell'8 febbraio 2017, per le aree site nel Comune di Giugliano di Napoli, località Via della Madonna del Pantano n. 146 e per porzioni di territorio nel Comune di Baiano e Avella (AV), vallone Fontana del Lago;

Visto il decreto n. 78 del 21 febbraio 2018, con il quale il segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale ha adottato la proposta di riperimetrazione delle aree a pericolosità e rischio da frana del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico relativamente all'area sita in Via Salita della Grotta n. 24 nel Comune di Napoli;

Visto il decreto n. 80 del 21 febbraio 2018, con il quale il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale ha adottato la proposta di riperimetrazione delle aree a pericolosità e rischio da frana del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico relativamente all'area sita in prossimità di Via Madonna del Pantano n. 146, nel Comune di Giugliano di Napoli (NA);

Visto il decreto n. 89 del 28 febbraio 2018 con il quale il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale ha adottato il progetto di variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico relativamente ad aree ricadenti nei territori del Comune di Baiano e Avella (AV) vallone Fontana del Lago;

Preso atto dell'esito favorevole sui suddetti progetti da parte della Conferenza programmatica della Regione Campania, di cui all'art. n. 68 del decreto legislativo n. 152 del 2006, espletata ai fini dell'espressione dei pareri di tutti gli enti ed amministrazioni coinvolte, in merito alla coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale nelle sedute del 16 luglio 2018 per il Comune di Baiano e del 19 luglio 2018 per i Comuni di Napoli e di Giugliano di Napoli;

Visto il decreto n. 587 dell'8 ottobre 2018 con quale il segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale ha adottato un'unica variante complessiva al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico, ai sensi dell'art. 12, comma 7, del decreto ministeriale del 25 ottobre 2016, relativamente ai settori di territorio dei Comuni di Giugliano di Napoli, località Via Madonna del Pantano n. 146, di Napoli, località Salita della Grotta n. 24 e di Baiano e Avella (AV) vallone Fontana del Lago;

Vista la deliberazione n. 2 assunta in data 16 ottobre 2018 dalla Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, recante l'adozione, ai sensi degli articoli n. 66 e n. 67 del decreto legislativo n. 152 del 2006, della suddetta variante;

Visto il parere n. 37/CSR espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 12 marzo 2020;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione 5 ottobre 2020;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvate le varianti al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico della *ex* Autorità di bacino della Campania centrale relativamente ai Comuni di Giugliano di Napoli, località Via Madonna del Pantano n. 146, di Napoli, località Salita della Grotta n. 24 e di Baiano e Avella (AV) vallone Fontana del Lago.

Art. 2.

1. Il presente decreto è depositato presso la sede dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale e presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la salvaguardia del suolo e delle acque, nonché presso la sede della Regione Campania.

2. L'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto è inviato ai competenti uffici per il controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2020

Il Presidente del Consiglio dei ministri
CONTE

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
COSTA

Registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2020
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, foglio n. 3408

20A06168

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 16 ottobre 2020.

Approvazione dello statuto del Consorzio nazionale per il riciclo organico degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabili (Biorepack).

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, come integrata e modificata dalla direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che prevede misure volte a limitare la produzione di rifiuti d'imballaggio, a promuovere il riciclaggio, il riutilizzo e altre forme di recupero di tali rifiuti;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e, in particolare la parte IV, Titolo II, Gestione degli imballaggi;

Visto l'art. 223 del decreto legislativo n. 152 del 2006 che disciplina i consorzi per la corretta gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e, in particolare il comma 2 che prevede che i predetti consorzi adeguino il proprio statuto allo schema tipo approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

Visto il decreto 24 giugno 2016 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, di approvazione dello schema di statuto tipo per i consorzi per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 dell'8 luglio 2016;

Visto il decreto 3 maggio 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, «Correttivo del decreto 24 giugno 2016 concernente l'approvazione dello schema di statuto-tipo per i consorzi per gli imballaggi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 2017;

Vista la nota prot. n. 20529/RIN del 10 dicembre 2018, con cui il consorzio Biorepack ha presentato istanza di approvazione del proprio statuto, al fine di inserirsi quale nuovo consorzio di filiera nell'ambito del sistema Conai;

Vista la nota prot. n. 12390/RIN del 10 luglio 2019, con la quale la *ex* Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento (RIN) ha richiesto al Consorzio nazionale per il riciclo organico degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile (Biorepack) alcuni chiarimenti tecnici in merito alla filiera che il Consorzio intende gestire;

Ritenuto opportuno considerare gli elementi progettuali emersi nel tavolo tecnico tenutosi in data 10 luglio 2019 presso la sede ministeriale, anche alla presenza di Ispra e del CNR - Istituto polimeri composti e biomateriale;

Considerato che, con nota prot. n. 15763/RIN del 10 settembre 2019, si è provveduto a comunicare al Consorzio Conai il procedimento amministrativo in atto, volto all'approvazione dello statuto trasmesso da Biorepack;

Vista la nota Conai, acquisita agli atti con prot. n. 16690/RIN del 25 settembre 2019, con la quale il Consorzio ha preso atto del procedimento in corso;

Vista la nota prot. n. 19521/RIN del 5 novembre 2019, con la quale si è provveduto a convocare Biorepack, Conai, il Consorzio italiano compostatori e l'ISPRA, per un approfondimento tecnico-giuridico finale;

Vista la nota prot. n. 20438/RIN del 18 novembre 2019, con la quale, in vista del sopra citato tavolo tecnico, la direzione ha richiesto al Consorzio Biorepack ulteriori chiarimenti sull'attività consortile, al fine di definire il procedimento istruttorio;

Rilevato che, nel corso del tavolo tecnico tenutosi in data 21 novembre 2019 presso la sede ministeriale, anche alla presenza di Ispra e del Consorzio italiano compostatori, il Consorzio Biorepack ha fornito i chiarimenti necessari per la conclusione dell'*iter* istruttorio relativo agli elementi tecnici connessi all'attività consortile;

Vista la nota prot. n. 21915/RIN del 6 dicembre 2019, con la quale la direzione ha richiesto al Consorzio Biorepack alcune integrazioni giuridiche in merito al testo di statuto trasmesso;

Vista la nota prot. n. 22436/RIN del 13 dicembre 2019, con cui il Consorzio Biorepack si è adeguato alle integrazioni giuridiche richieste tramite un'apposita relazione illustrativa;

Visto lo statuto del Consorzio Biorepack, approvato dall'assemblea straordinaria del 18 dicembre 2019, trasmesso ai fini dell'approvazione ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 223 del decreto legislativo n. 152/2006, con nota acquisita agli atti in data 18 dicembre 2019 al prot. n. 22846/RIN;

Ritenuto, pertanto, sulla base dell'attività istruttoria, che le norme statutarie sono conformi alle previsioni del suddetto schema di statuto tipo del 3 maggio 2017;

Decreta:

Art. 1.

Statuto

1. È approvato, ai fini e per gli effetti dell'art. 223, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, lo statuto del Consorzio nazionale per il riciclo organico degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile (Biorepack) di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2020

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
COSTA

Il Ministro dello sviluppo economico
PATUANELLI

ALLEGATO *1*

Allegato «B» al n. 2534 di raccolta

STATUTO

BIOREPACK CONSORZIO NAZIONALE PER IL RICICLO ORGANICO DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA BIODEGRADABILE E COMPOSTABILE

TITOLO I

STRUTTURA ED ATTIVITÀ DEL CONSORZIO

Art. 1.

Natura, sede e durata del Consorzio

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è costituito con sede in Roma il Consorzio denominato «Biorepack - Consorzio nazionale per il riciclo organico degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile», con il fine di perseguire gli obiettivi e svolgere i compiti indicati al successivo art. 3. Ai fini del presente statuto e delle attività del consorzio, per plastica biodegradabile e compostabile si intende quella certificata conforme alle norme armonizzate UNI EN 13432:2002 e/o UNI EN 14995:2007 da parte di organismi accreditati.

2. Il Consorzio opera su tutto il territorio nazionale nel rispetto dei criteri e dei principi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, e di libera concorrenza, garantendo il ritiro, la raccolta, il recupero e il riciclaggio organico, assieme alla frazione organica dei rifiuti urbani, dei rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile, in via sussidiaria all'attività di altri operatori economici del settore, senza limitare, impedire o comunque condizionare direttamente né indirettamente il fondamentale diritto alla libertà d'iniziativa economica individuale.

3. La durata del Consorzio è fissata al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata qualora a tale termine permangano i presupposti normativi di costituzione.

4. Il Consorzio può essere anticipatamente sciolto e posto in liquidazione con le modalità indicate nel successivo art. 23, qualora i presupposti normativi della sua costituzione vengano meno prima dello scadere del termine di cui al comma 3, previo parere del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e del Ministero per lo sviluppo economico.

5. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro, ed è disciplinato, per tutto ciò che non è regolato dal presente statuto e dalla normativa di settore, dalle norme contenute negli articoli da 2602 al 2615-*bis* del codice civile.

6. Lo spostamento della sede nell'ambito dello stesso comune non comporta la modifica dello statuto.

7. Il Consorzio opera sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico.

Art. 2.

Consorziati

1. Partecipano al Consorzio:

a) i fornitori di materiali di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile, categoria che comprende i produttori e gli importatori di polimeri certificati conformi alle norme armonizzate UNI EN 13432:2002 e/o UNI EN 14995:2007 (di seguito «Produttori»);

b) i fabbricanti e trasformatori di imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile e/o dei relativi semilavorati, certificati conformi alle predette norme armonizzate, nonché gli importatori di imballaggi vuoti in plastica biodegradabile e compostabile e/o dei relativi semilavorati, certificati conformi alle predette norme armonizzate (di seguito «Trasformatori»).

Possono inoltre partecipare al Consorzio:

c) i commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti dei predetti imballaggi, importatori di imballaggi pieni in plastica biodegradabile e compostabile e coloro che nell'esercizio della propria attività professionale utilizzano/forniscono ai propri clienti detti imballaggi, certificati conformi alle predette norme armonizzate (di seguito «Utilizzatori»);

d) i riciclatori, categoria che comprende le imprese che trattano a fine vita gli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile assieme alla frazione organica dei rifiuti urbani, svolgendo le attività di cui all'art. 218, comma 1, lettera *o)* del decreto legislativo n. 152 del 2006 (di seguito «Riciclatori»).

2. I trasformatori di imballaggi in materiali compositi partecipano al Consorzio che ha per oggetto il materiale prevalente della tipologia di imballaggio da essi prodotta, secondo i criteri e le modalità determinati nel regolamento consortile da adottarsi a norma del successivo art. 19.

3. Le imprese di cui al comma 1 possono partecipare al Consorzio tramite le proprie associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, secondo le modalità previste dal regolamento consortile. Tali associazioni aderiscono esclusivamente in nome e per conto delle imprese ad esse associate, pertanto tutte le conseguenze economiche e giuridiche gravano esclusivamente sulle imprese rappresentate.

4. Le imprese che esercitano le attività proprie di più categorie di consorziati sono inquadrate nella categoria prevalente secondo i criteri e le modalità determinati con regolamento da adottarsi a norma del successivo art. 19. La stessa disposizione si applica in caso di società controllate e collegate.

5. Il numero dei consorziati è illimitato.

Art. 3.

Oggetto del consorzio

1. L'attività del Consorzio sarà conformata ai principi generali contenuti nella parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, titolo II, e in particolare ai principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, e di libera concorrenza nelle attività di settore.

2. Il Consorzio non ha fini di lucro, ed è costituito per concorrere a conseguire gli obiettivi di riciclo e di recupero di tutti i rifiuti di imballaggio e materiali di imballaggio prodotti nel territorio nazionale. In particolare, il Consorzio razionalizza, organizza, garantisce, promuove e incentiva:

a) in via prioritaria, il ritiro/riciclo dei rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile e delle frazioni similari, conferiti al servizio pubblico - con particolare riferimento a quello di raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti urbani (d'ora in avanti anche solo Forsu) - su indicazione del Consorzio nazionale imballaggi (di seguito Conai) di cui all'art. 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

a *bis)* la raccolta dei rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile secondari e terziari, e delle frazioni similari, su superfici private;

b) l'etichettatura degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile e delle frazioni similari, nonché la loro riconoscibilità da parte dei cittadini/consumatori, ai fini della corretta gestione di tali materiali nell'ambito della raccolta differenziata della Forsu, evitando così contaminazioni con altri flussi di rifiuti e contrastando le false dichiarazioni ambientali;

c) il riciclo organico ed il recupero dei rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile e delle frazioni similari;

d) il sostegno all'utilizzo del compost, del biogas, del biometano e degli altri prodotti e materiali ottenuti dal riciclo organico dei rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile e delle frazioni similari;

e) lo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile e delle frazioni similari nell'ambito del circuito della Forsu;

f) il monitoraggio dell'immesso a consumo di imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile e delle frazioni similari, dei suoi flussi di destinazione e delle relative performance di intercettazione e riciclo;

g) la realizzazione di campagne di informazione dei cittadini e formazione degli addetti alla raccolta sulle corrette modalità di utilizzo, conferimento e gestione a fine vita degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile e delle frazioni similari;

h) il contrasto dell'illegalità che riguardi, direttamente o indirettamente, gli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile e le frazioni similari, con particolare riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alla commercializzazione di manufatti non rispondenti alle caratteristiche tecniche ed ambientali richieste dalla legge o con false dichiarazioni ambientali, ai fenomeni di evasione ed elusione della contribuzione ambientale, etc.

3. Il Consorzio, anche attraverso possibili forme di collaborazione e coordinamento con i singoli comuni o gestori locali dei rifiuti urbani e con il Conai, promuove la gestione dei rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile e delle frazioni similari all'interno dalla raccolta differenziata della Forsu effettuata dal servizio pubblico, secondo le modalità ed i criteri previsti nell'ambito del piano specifico di prevenzione e gestione di cui all'art. 223, comma 4 e del programma generale di prevenzione e di gestione di cui all'art. 225 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. Il Consorzio, d'intesa con il Conai, promuove l'informazione degli utilizzatori, degli utenti finali e, in particolare, dei consumatori, al fine di agevolare lo svolgimento delle funzioni previste al precedente comma 2. L'informazione riguarda fra l'altro:

a. i sistemi di restituzione, di raccolta, di ripresa, di riciclo e di recupero disponibili;

b. il ruolo degli utilizzatori, ed in particolare dei consumatori, nel processo di raccolta e riciclo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile, delle frazioni similari e della Forsu;

c. il significato delle diciture, delle certificazioni e dei marchi apposti sugli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile e sulle frazioni similari;

d. i pertinenti elementi dei piani di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi.

5. Per il perseguimento degli obiettivi indicati ai precedenti commi, il Consorzio può:

a. svolgere tutte le attività anche complementari o sussidiarie, direttamente o indirettamente coordinate e/o comunque connesse quali, a titolo esemplificativo, l'acquisto e la concessione di diritti di proprietà intellettuale, il sostegno allo sviluppo del mercato del compost, del biogas, del biometano e degli altri prodotti e materiali ottenuti dal riciclo organico dei rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile e della Forsu, etc.;

b. compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, e tutti gli atti necessari o utili per il raggiungimento dell'oggetto consortile;

c. promuovere campagne d'informazione, ricercare sinergie, realizzare coordinamenti e stipulare accordi e contratti di programma con soggetti pubblici e privati;

d. porre in essere tutti gli atti di attuazione e/o applicazione normativamente previsti.

6. Il Consorzio può strutturarsi in articolazioni regionali ed interregionali, attraverso la modifica dello statuto, secondo le modalità di cui all'art. 11. Il Consorzio può svolgere le attività di cui al presente articolo anche attraverso soggetti terzi sulla base di apposite convenzioni. Ai sensi dell'art. 177, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Consorzio, coordinandosi con il Conai per quanto di competenza dello stesso, può, inoltre, stipulare, ai sensi degli articoli 181, 206 e 224 del medesimo decreto, specifici accordi, contratti di programma, protocolli d'intesa, anche sperimentali, con:

a. il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, il Ministero per lo sviluppo economico, le regioni, le province/città metropolitane, le autorità d'ambito, i comuni, loro aziende e società di servizi, concessionari ed enti pubblici o privati;

b. il Conai medesimo;

c. i consorzi, le società, gli enti e gli istituti di ricerca incaricati dello svolgimento di attività a contenuto tecnico, tecnologico o finanziario comprese tra i fini istituzionali;

d. i soggetti pubblici e/o privati interessati alla gestione ambientale della medesima tipologia di materiali oggetto dell'attività del Consorzio.

7. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Consorzio può avvalersi della collaborazione delle associazioni rappresentative dei settori imprenditoriali di riferimento dei consorziati.

8. Per conseguire le proprie finalità istituzionali, il Consorzio può costituire enti e società, e assumere partecipazioni in enti e società già costituiti, previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministero per lo sviluppo economico. La costituzione di enti e società, e l'assunzione di partecipazioni in altre società ed enti non è consentita se sono sostanzialmente modificati l'oggetto consortile e le finalità determinati dal presente Statuto. L'attività delle società e degli enti partecipati e costituiti dal Consorzio deve, inoltre, svolgersi nel rispetto delle norme e dei principi in materia di concorrenza, ed eventuali proventi e utili derivanti da tali partecipazioni devono essere utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente statuto.

9. Nei termini stabiliti dalle norme vigenti e ai sensi dell'art. 223, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Consorzio mette a punto, elabora e trasmette alla competente direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Conai un proprio piano specifico di prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione del programma generale di prevenzione e di gestione di cui all'art. 225 del predetto decreto.

10. Nei termini stabiliti dalle norme vigenti e ai sensi dell'art. 223, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Consorzio trasmette annualmente alla competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed a Conai una relazione sulla gestione relativa all'anno precedente, corredata con l'indicazione nominativa dei consorziati, il programma specifico ed i risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile e delle frazioni similari.

11. Il Consorzio è soggetto passivo del diritto di accesso alle informazioni ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, e ai sensi delle altre disposizioni europee e nazionali che disciplinano il diritto di accesso alle informazioni ambientali.

12. Il Consorzio si astiene da qualunque atto, attività o iniziativa suscettibile di impedire, restringere o falsare la concorrenza in ambito nazionale e comunitario, con particolare riferimento allo svolgimento di attività economiche e di operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa.

Art. 4.

Quote di partecipazione al Consorzio

1. Le quote di partecipazione sono ripartite fra le diverse categorie di consorziati assicurando un'adeguata partecipazione dei produttori e dei trasformatori, su cui grava la responsabilità estesa del produttore. I riciclatori possono partecipare al Consorzio con una quota idonea a garantire una posizione dialettica di confronto sulla gestione delle risorse e delle attività.

Le quote di partecipazione sono pertanto così ripartite fra le diverse categorie di consorziati di cui all'art. 2:

a) alla categoria dei produttori è riservata una quota del 35%;

b) alla categoria dei trasformatori è riservata una quota del 35%;

c) alla categoria degli utilizzatori è riservata una quota del 10%;

d) alla categoria dei riciclatori è riservata una quota del 20%.

2. Nell'ambito di ciascuna categoria di consorziati, l'assegnazione delle quote alle singole imprese consorziate è disciplinata dal regolamento consortile da adottarsi a norma del successivo art. 19.

3. Il consiglio di amministrazione provvede, prima della convocazione di ciascuna assemblea e con le modalità indicate nel regolamento, a rideterminare le quote di partecipazione dei consorziati di ciascuna delle categorie ai fini del rispetto del comma 1. Tale rideterminazione è sottoposta all'approvazione dell'assemblea come primo punto all'ordine del giorno.

4. La variazione della quota spettante al singolo consorziato può determinare obblighi di versamento a carico di quest'ultimo. In tal caso il consorziato è tenuto a provvedere al pagamento degli importi dovuti, a pena dell'impossibilità di partecipare all'assemblea. La variazione della quota non ha mai effetto per il passato.

5. Chi intende essere ammesso come consorziato, deve presentare domanda scritta al consiglio di amministrazione dichiarando di possedere i requisiti indicati al precedente art. 2 e la categoria di appartenenza, e di essere a conoscenza delle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti consortili adottati e di tutte le altre disposizioni regolamentari vincolanti per i consorziati.

6. Le quote di partecipazione al Consorzio possono essere trasferite a terzi solo in caso di trasferimento a qualunque titolo dell'azienda, e contestualmente a tale trasferimento, e/o in caso di fusione e scissione. In ogni altro caso il trasferimento delle quote consortili è privo di effetti giuridici.

Art. 5.

Fondo consortile Fondi di riserva

1. Ciascuno dei consorziati è tenuto a concorrere alla costituzione del fondo consortile versando una somma corrispondente al proprio numero di quote assegnate ai sensi del precedente art. 4. Il valore unitario della quota di partecipazione al Consorzio è determinato dall'assemblea.

2. Il fondo consortile può essere impiegato nella gestione del Consorzio, con motivata deliberazione del consiglio di amministrazione approvata dall'assemblea, ove siano insufficienti le altre fonti di provviste finanziarie, ma deve essere reintegrato nel corso dell'esercizio successivo.

3. Gli importi eventualmente dovuti dai singoli consorziati per il mantenimento del fondo consortile sono determinati dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione.

4. Gli eventuali avanzi di gestione non concorrono alla formazione del reddito. È fatto divieto di distribuire avanzi di gestione ai consorziati. Gli eventuali avanzi di gestione sono gestiti in conformità ai criteri definiti nello statuto del Conai ed alle procedure da esso approvate.

5. Al fondo consortile si applicano le disposizioni degli articoli 2614 e 2615 del codice civile.

6. Non si procede alla liquidazione delle quote e nulla è dovuto, a qualsiasi titolo, al consorziato receduto o escluso.

7. L'assemblea può costituire un fondo di riserva con gli eventuali avanzi di gestione conformemente al disposto dell'art. 224, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 6.

Finanziamento delle attività del Consorzio

1. Il Consorzio è tenuto a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria.

2. I mezzi finanziari per il funzionamento del Consorzio provengono:

a) dai contributi versati dai consorziati o da terzi, ed in particolare dall'eventuale contributo annuo previsto al successivo art. 9, comma 2, lettera *i)*;

b) dal contributo ambientale attribuito al Consorzio dal Conai, con apposita convenzione ai sensi dell'art. 224, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e versato dal Conai medesimo ai sensi dell'art. 223, comma 3. Il predetto contributo ambientale costituisce mezzo proprio del Consorzio ed è utilizzato, in via prioritaria, per il ritiro/riciclo degli imballaggi primari in plastica biodegradabile e compostabile o comunque conferiti al servizio pubblico e, in via accessoria, per l'organizzazione dei sistemi di raccolta, recupero e riciclaggio degli imballaggi secondari e terziari in plastica biodegradabile e compostabile, nel rispetto della libera concorrenza nelle attività di settore;

b1) dagli eventuali proventi della cessione dei rifiuti di imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile ripresi raccolti o ritirati, nonchè delle prestazioni di servizi connesse;

c) dai proventi della gestione patrimoniale ivi comprese eventuali liberalità;

d) dall'utilizzazione dei fondi di riserva;

e) dall'eventuale utilizzazione del fondo consortile con le modalità indicate al precedente art. 5, comma 2;

f) da eventuali contributi e finanziamenti pubblici e/o privati;

g) dalle eventuali somme, diverse da quelle previste all'14 dello statuto del Conai, versate al Consorzio dal Conai per le finalità consortili.

Art. 7.

Diritti e obblighi consortili

1. I consorziati hanno diritto di partecipare, nelle forme previste dal presente statuto, alla definizione delle decisioni del Consorzio in vista del conseguimento degli scopi statutari, e allo svolgimento delle attività consortili. I consorziati possono fruire dei servizi e delle prestazioni del Consorzio.

2. Il Consorzio accerta il corretto adempimento, da parte dei consorziati, degli obblighi derivanti dalla partecipazione al Consorzio, ed intraprende le azioni necessarie per accertare e reprimere eventuali violazioni a tali obblighi.

3. In caso d'inadempimento degli obblighi consortili, il consiglio di amministrazione può irrogare una sanzione pecuniaria commisurata alla gravità dell'infrazione. Con regolamento consortile, da adottarsi a norma del successivo art. 19, sono individuate le infrazioni, la misura minima e massima delle sanzioni applicabili e le norme del relativo procedimento. In sede di assemblea, il consorziato sanzionato non può esercitare il diritto di voto fino all'avvenuto pagamento della sanzione irrogata.

4. I consorziati sono, inoltre, obbligati a:

a) concorrere alla costituzione del fondo consortile;

b) versare l'eventuale contributo annuo deliberato dall'assemblea ai sensi del successivo art. 9, comma 2, lettera *i)*;

c) trasmettere al consiglio di amministrazione tutti i dati e le informazioni da questo o da soggetti incaricati richiesti e attinenti all'oggetto consortile;

d) sottoporsi a tutti i controlli disposti dal consiglio di amministrazione, eventualmente anche per il tramite di soggetti terzi incaricati, al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi consortili, con modalità che faranno salva la riservatezza dei dati dei consorziati e delle informazioni commerciali/industriali comunque riferibili ai consorziati;

e) osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi del Consorzio, che sono vincolanti per tutti i consorziati;

f) favorire gli interessi del Consorzio e non svolgere attività contrastanti con le finalità dello stesso.

5. I consorziati tenuti ad aderire al Conai ai sensi dell'art. 221, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono obbligati ad indicare al Conai che il Consorzio è il soggetto, costituito ai sensi degli articoli 221, comma 3, lettera *b)* e 223, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al quale partecipano.

TITOLO II

ORGANI

Art. 8.

Organi del Consorzio

1. Sono organi del Consorzio:

(a) l'assemblea;

(b) il consiglio di amministrazione;

(c) il presidente ed, in sua assenza o impedimento, il vicepresidente;

(d) il collegio sindacale;

(e) il direttore generale, laddove previsto.

Art. 9.

Composizione e funzioni dell'assemblea ordinaria

1. Ogni consorziato ha diritto ad un numero di voti nell'assemblea pari al numero delle proprie quote di partecipazione al Consorzio. Possono esercitare il diritto di voto i consorziati in regola con l'adempimento degli obblighi consortili previsti al precedente art. 7.

2. l'assemblea ordinaria:

a) elegge i componenti del consiglio di amministrazione;

b) elegge due componenti effettivi e due supplenti, nonché il presidente del collegio sindacale;

c) delibera l'affidamento dell'incarico della revisione legale dei conti al collegio sindacale o ad una società di revisione, ai sensi del successivo art. 16;

d) approva il bilancio preventivo annuale, accompagnato dai documenti previsti al successivo art. 18, comma 4, e il bilancio consuntivo annuale accompagnato dai documenti previsti al successivo art. 18, comma 6;

e) approva i programmi di attività e di investimento del Consorzio;

f) determina il valore unitario della quota di partecipazione al Consorzio e approva la rideterminazione delle quote di partecipazione dei consorziati di ciascuna delle categorie proposta dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 4, comma 3;

g) delibera circa l'eventuale assegnazione di un'indennità di carica al presidente ed al vicepresidente, dell'emolumento annuale e/o dell'indennità di seduta ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale e circa il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno documentate dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;

h) delibera su tutti gli altri argomenti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal consiglio di amministrazione;

i) delibera l'eventuale contributo annuo previsto al precedente art. 6, comma 2, lettera *a)*, per il perseguimento delle finalità statutarie;

j) approva la relazione sulla gestione, comprendente il programma specifico di prevenzione e di gestione, nonché i risultati conseguiti nel riciclo organico dei rifiuti di imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile e delle frazioni similari, di cui all'art. 3, comma 10;

k) delibera ogni opportuno provvedimento in merito ai mezzi finanziari menzionati al precedente art. 6.

Art. 10.

Funzionamento dell'assemblea ordinaria

1. L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

2. La convocazione ha luogo mediante avviso depositato presso la sede del Consorzio, divulgato attraverso il relativo sito web, o pubblicato su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. La convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima ed, eventualmente, ad almeno ventiquattro ore di distanza da tale data, della seconda convocazione.

3. In alternativa, la convocazione ha luogo a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata o telefax almeno quindici giorni prima dell'adunanza, salvo il caso di particolare urgenza in cui deve comunque essere osservato il termine minimo di cinque giorni.

4. L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione quando lo ritenga necessario. La convocazione può essere richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, anche da un numero di consorziati detentori, sulla base della ripartizione effettuata dall'ultima assemblea, almeno di un quinto di tutte le quote di partecipazione al Consorzio.

5. La convocazione dell'assemblea può anche avvenire su richiesta dal collegio sindacale. In tali casi il consiglio di amministrazione è tenuto a procedere alla convocazione dell'assemblea entro dieci giorni dalla richiesta.

6. Il consorziato partecipa all'assemblea in persona del legale rappresentante o di un proprio delegato. Il consorziato può farsi rappresentare da un altro consorziato con delega scritta, da conservarsi da parte del consorzio. Non sono ammesse più di dieci deleghe alla stessa persona. Tali limiti non si applicano alle associazioni imprenditoriali di categoria. All'assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, esperti invitati dall'assemblea.

7. L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando i rappresentanti delle imprese consorziate presenti costituiscono più della metà delle quote di partecipazione al Consorzio complessive ed, in seconda convocazione, qualunque sia la percentuale di quote consortili rappresentate dai partecipanti. L'assemblea si considera validamente costituita anche se non vengono rispettate le modalità sopra descritte, purché siano presenti tutti i consorziati, rappresentanti tutte le quote di partecipazione, e l'intero consiglio di amministrazione.

8. Ogni consorziato esprime nell'assemblea un numero di voti pari alle proprie quote di partecipazione al Consorzio. Con regolamento consortile adottato a norma del successivo art. 19 sono determinate le modalità operative volte ad assicurare il rispetto del presente comma.

9. L'assemblea delibera in sede ordinaria con la maggioranza assoluta dei voti presenti, anche per delega, salvo la possibilità di prevedere una maggioranza più elevata.

10. Le assemblee sono presiedute dal presidente del Consorzio o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente ovvero, in assenza del vicepresidente, dal consigliere più anziano.

11. La rappresentanza può essere conferita per singole assemblee, con effetto anche per la convocazione successiva o per quelle convocate durante un periodo espressamente indicato dal consorziato nella delega, comunque non superiore a due anni. In mancanza di indicazioni espresse, la delega si intende conferita per la singola assemblea. È sempre ammessa la revoca della delega, che deve essere comunicata per iscritto dal delegante al delegato e al Consorzio.

12. La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti del Consorzio.

13. Delle riunioni dell'assemblea deve redigersi un verbale che è sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario.

Art. 11.

Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando i rappresentanti dei consorziati presenti rappresentano almeno i due terzi delle quote di partecipazione al Consorzio complessive, e delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti, anche per delega, salvo la possibilità di prevedere una maggioranza più elevata. In seconda convocazione e con il medesimo ordine del giorno, l'assemblea straordinaria può deliberare qualunque sia la percentuale delle quote di partecipazione al Consorzio rappresentate dai partecipanti, e le deliberazioni devono essere prese con la maggioranza assoluta dei voti presenti, anche per delega, salvo la possibilità di prevedere una maggioranza più elevata.

2. L'assemblea straordinaria delibera:

a) sulle modificazioni da apportare al presente statuto. Le deliberazioni di modifica dello statuto sono sottoposte all'approvazione del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministro per lo sviluppo economico;

b) sull'approvazione dei regolamenti consortili e sulle relative modifiche, secondo quando disposto al successivo art. 19;

c) sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio nell'ipotesi indicata nel precedente art. 1, comma 4. In questo ultimo caso trova applicazione quanto disposto al successivo art. 23.

3. Si osservano per il resto le disposizioni del precedente art. 10 in materia di assemblea ordinaria.

Art. 12.

Composizione e funzioni del consiglio d'amministrazione

1. I membri del consiglio di amministrazione sono sette e sono eletti dall'assemblea, in rappresentanza dei consorziati nell'ordine:

a. categoria dei produttori: due amministratori;

b. categoria dei trasformatori: due amministratori;

c. categoria degli utilizzatori: un amministratore;

d. categoria dei riciclatori: due amministratori.

2. In caso di partecipazione al consorzio anche dei riciclatori, previo accordo con gli altri consorziati, dovrà essere garantita l'eguaglian-

za del numero dei consiglieri in rappresentanza riciclatori con quello dei «produttori di materie prime di imballaggio».

Qualora una o più delle categorie di cui all'art. 2 comma 1 lettere *c)* e *d)* non fossero partecipate da consorziati, le stesse non saranno rappresentate.

3. All'elezione dei membri del consiglio di amministrazione si procede mediante votazione su liste distinte per ciascuna categoria di consorziati. I singoli consorziati votano i candidati della lista della categoria cui appartengono. Con il regolamento da adottarsi a norma del successivo art. 19 sono determinate le modalità ed i sistemi di voto.

4. Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipano i componenti del collegio sindacale e, con funzioni consultive, il direttore generale del Consorzio, laddove previsto.

5. Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi consortili. A titolo esemplificativo e non esaustivo il consiglio di amministrazione:

a. nomina fra i propri componenti il presidente ed il vicepresidente ;

b. salvo quanto previsto all'art. 14, comma 3, determina le funzioni ed assegna le deleghe operative al presidente, al vicepresidente ed al direttore generale;

c. convoca l'assemblea, fissandone l'ordine del giorno;

d. conserva il libro dei consorziati e provvede al suo costante aggiornamento;

e. definisce la rideterminazione delle quote assembleari in conformità alle disposizioni del presente statuto e dell'apposito regolamento e la sottopone all'approvazione dell'assemblea come primo punto all'ordine del giorno;

f. redige il bilancio preventivo annuale ed il bilancio consuntivo annuale, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione. I bilanci preventivi e consuntivi devono essere trasmessi al Conai;

g. redige la situazione patrimoniale ai sensi dell'art. 2615-*bis* del codice civile;

h. definisce annualmente il fabbisogno finanziario del Consorzio ed i criteri di finanziamento e determina l'entità degli eventuali contributi, di cui al precedente art. 6, comma 2, lettera *a)*, a carico dei consorziati e stabilisce le modalità del relativo versamento, da sottoporre alla delibera dell'assemblea; predispone e approva la documentazione da fornire al Conai, di accompagnamento alle eventuali richieste di adeguamento del contributo ambientale Conai di cui al comma 8 dell'art. 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

i. predispone il piano specifico di prevenzione previsto al precedente art. 3, comma 10, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;

j. adotta gli schemi di regolamenti consortili, e relative modifiche, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;

k. adotta il programma pluriennale ed annuale di attività del Consorzio;

l. delibera sulle eventuali proposte di articolazione regionale ed interregionale del Consorzio nonché sulle proposte di accordi e di convenzioni di cui al precedente art. 3, comma 6;

m. delibera la stipulazione di tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività consortile e di quelli relativi al rapporto con il personale dipendente ed ai rapporti di prestazione d'opera professionale;

n. delibera su tutte le materie di cui al precedente art. 3;

o. nomina e revoca il direttore generale del Consorzio stabilendone il compenso;

p. determina l'organico del personale del Consorzio e le modalità della gestione amministrativa interna;

q. delibera sulle richieste di adesione al Consorzio verificando la sussistenza dei requisiti di ammissione e curando la riscossione delle quote e dei contributi dovuti all'atto dell'ammissione. La delibera che respinge la richiesta di ammissione deve essere motivata e comunicata al Conai;

r. vigila sull'esatto adempimento degli obblighi dei consorziati nei confronti del Consorzio e determina l'irrogazione di eventuali sanzioni e la relativa entità sulla base delle previsioni del regolamento consortile;

s. autorizza il presidente o il vicepresidente a conferire procure per singoli atti o categorie di atti;

t. compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge o del presente statuto, siano riservati ad altri organi del Consorzio;

u. delibera su atti e iniziative opportuni per assicurare il necessario coordinamento con le pubbliche amministrazioni, il Conai, gli altri Consorzi e soggetti costituiti ed operanti ai sensi degli articoli 221, 223 e 224 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

v. delibera sull'esclusione dei consorziati, con atto motivato che deve essere comunicato al Conai ove si tratti di soggetti appartenenti alla categoria dei produttori o dei trasformatori;

w. approva le candidature da sottoporre all'assemblea del Conai per l'elezione dei componenti del relativo consiglio di amministrazione ai sensi dello statuto e del regolamento Conai;

x. approva il testo dell'eventuale allegato tecnico relativo agli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile dell'accordo di programma quadro stipulato dal Conai con l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), con l'Unione delle province italiane (UPI) o con i soggetti o forme associative previsti dall'art. 224, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

y. approva il testo della convenzione da stipularsi con il Conai per l'attribuzione del contributo ambientale, quale prevista dall'art. 224, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

z. propone all'assemblea straordinaria le modifiche dello statuto.

6. Il consiglio di amministrazione può avvalersi del supporto consultivo delle associazioni rappresentative dei settori imprenditoriali di riferimento dei consorziati.

7. Nei limiti di quanto indicato al presente articolo, il consiglio di amministrazione può delegare al presidente e al vicepresidente o ad un comitato esecutivo talune delle proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega. Il consiglio di amministrazione può altresì affidare al presidente o al vicepresidente, ad un comitato esecutivo o al direttore generale, specifici incarichi.

8. Non possono essere oggetto di delega la redazione del bilancio e gli altri adempimenti indicati alla lettera f.

Art. 13.

Funzionamento del consiglio di amministrazione

1. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I componenti del consiglio di amministrazione sono rieleggibili. La cessazione degli amministratori per scadenza dei termini ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

2. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di un componente del consiglio di amministrazione, gli altri provvedono a sostituirlo esclusivamente tramite cooptazione di altro consigliere in rappresentanza della categoria di appartenenza del predecessore, con apposita deliberazione, sentito il collegio sindacale, al fine di consentire il rispetto del criterio di rappresentatività indicato nel precedente art. 12, comma 1. Il consigliere così nominato resta in carica fino alla assemblea successiva.

3. Qualora, per qualunque ragione, venga a cessare dalla carica la metà o più dei consiglieri, quelli rimasti in carica convocano d'urgenza l'assemblea affinché provveda alla sostituzione dei consiglieri cessati. Se vengono a cessare tutti i consiglieri, l'assemblea per la ricostituzione dell'organo è immediatamente convocata dal collegio sindacale o, in mancanza, anche da un solo consorziato.

4. Il diritto di revoca dei consiglieri spetta all'assemblea; tale diritto può essere esercitato solo per giusta causa e con delibera motivata.

5. Il consiglio di amministrazione è convocato mediante invito scritto dal presidente e, in caso di assenza od impedimento, dal vicepresidente almeno ogni trimestre e comunque tutte le volte in cui vi sia materia per deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno quattro consiglieri. In tale ultimo caso il consiglio viene convocato entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

6. La convocazione deve essere fatta per iscritto, con lettera raccomandata, posta elettronica certificata, fax o e-mail, e deve indicare l'ordine del giorno, il luogo e la data della riunione. La convocazione deve pervenire ai consiglieri almeno sette giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

7. Le riunioni del consiglio di amministrazione, se regolarmente convocate, sono valide quando vi sia la presenza della maggioranza dei componenti. Sono comunque valide, anche in assenza di convocazione, quando vi sia la presenza di tutti i consiglieri in carica. Alle riunioni possono partecipare, senza diritto di voto, esperti invitati dal consiglio, fermo restando quanto previsto al precedente art. 12, comma 6.

8. Le riunioni del consiglio possono avere luogo sia nella sede del Consorzio sia altrove purché in Italia. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificati questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede ai sensi del successivo comma 10, e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale scritto sul libro.

9. Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

10. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal vicepresidente o dal consigliere all'uopo nominato dallo stesso consiglio in caso di assenza del vicepresidente.

11. Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno documentate, se deliberato dall'assemblea ai sensi di quanto previsto al precedente art. 9, comma 2, lettera *g)*.

12. Il verbale della riunione del consiglio è redatto dal segretario del consiglio di amministrazione nominato dal presidente, che assiste alle riunioni. Il verbale della riunione del consiglio è sottoscritto da chi lo presiede e dal segretario.

13. Non è ammessa la delega neanche ad un altro componente del consiglio.

14. Gli amministratori sono tenuti ad esercitare le loro funzioni nell'esclusivo interesse del Consorzio ed in maniera imparziale ed indipendente.

Art. 14.

Presidente e vicepresidente

1. Il presidente ed il vicepresidente del Consorzio sono nominati dal consiglio di amministrazione a rotazione turnaria fra i propri componenti delle categorie dei produttori e dei trasformatori e durano in carica fino alla cessazione del consiglio di amministrazione che li ha nominati.

2. Qualora il presidente cessi anticipatamente dalla carica, il nuovo presidente è scelto tra gli amministratori eletti nella quota riservata alla sua stessa categoria. Il nuovo presidente dura in carica fino al termine del triennio iniziato dal suo predecessore.

3. Spetta al presidente:

a. la rappresentanza legale del Consorzio nei confronti dei terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze innanzi ad ogni autorità giurisdizionale, anche arbitrale, ed mministrativa/indipendente;

b. la firma consortile;

c. la presidenza delle riunioni del consiglio di amministrazione e dell'assemblea;

d. la rappresentanza del Consorzio nei rapporti con le pubbliche amministrazioni;

e. l'attuazione alle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione;

f. la vigilanza sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti ed in particolare dei verbali delle adunanze dell'assemblea e del consiglio di amministrazione;

g. accertare che si operi in conformità agli interessi del Consorzio;

h. conferire, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, procure per singoli atti o categorie di atti.

4. In caso di assoluta urgenza e di conseguente impossibilità di convocare utilmente il consiglio di amministrazione, il presidente o altro soggetto delegato può adottare temporaneamente i provvedimenti più opportuni; in tal caso è tenuto a sottoporli alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima riunione utile.

5. In caso di assenza dichiarata od impedimento le funzioni attribuite al presidente sono svolte dal vicepresidente.

6. I compiti e le funzioni del vicepresidente sono stabiliti dal consiglio di amministrazione.

Art. 15.

Collegio sindacale

1. Il collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti. Uno dei componenti effettivi e uno dei supplenti sono designati dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e dal Ministero dello sviluppo economico, tra i dipendenti dei detti ministeri. Gli altri componenti effettivi e supplenti sono eletti dall'assemblea tra professionisti iscritti al registro dei revisori contabili.

2. I sindaci restano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

3. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa, la relativa sostituzione ha luogo a mezzo dei sindaci supplenti. Il sindaco nominato in sostituzione resta in carica fino all'assemblea successiva.

4. Il diritto di revoca dei sindaci spetta all'assemblea che lo esercita per giusta causa con delibera motivata.

5. Il collegio sindacale:

a. controlla la gestione del Consorzio;

b. vigila sull'osservanza della legge, del presente statuto e del regolamento consortile, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consorzio e sul suo concreto funzionamento;

c. redige annualmente la relazione di competenza a commento del bilancio consuntivo.

6. I sindaci partecipano alle sedute dell'assemblea ed alle riunioni del consiglio di amministrazione. Possono, inoltre chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni consortili o su determinati affari e possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

7. Ai sindaci spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno documentate, se deliberato dall'assemblea ai sensi di quanto previsto al precedente art. 9, comma 2, lettera *g)*.

8. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi in teleconferenza o in videoconferenza nel rispetto di quanto previsto in proposito al precedente art. 13, comma 8.

Art. 16.

Revisione legale dei conti

1. Il controllo contabile sul Consorzio è esercitato dal collegio sindacale o da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

2. Il collegio sindacale o la società incaricata della revisione legale:

a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio;

b) verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

3. La relazione, redatta in conformità ai principi di cui all'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, comprende:

a) un paragrafo introduttivo che identifica i conti annuali o consolidati sottoposti a revisione legale e il quadro delle regole di redazione applicate dalla società;

b) una descrizione della portata della revisione legale svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;

c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;

d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;

e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.

4. Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione.

5. La relazione è datata e sottoscritta dal responsabile della revisione.

6. La società di revisione legale ha diritto di ottenere dagli amministratori documenti e notizie utili all'attività di revisione legale e può procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione.

7. L'assemblea determina ogni triennio l'affidamento della revisione legale.

8. L'assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

9. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

10. L'assemblea revoca l'incarico alla società di revisione legale, sentito il collegio sindacale, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad altra società di revisione legale secondo le modalità del comma 8. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni in merito a un trattamento contabile o a procedure di revisione.

11. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Art. 17.

Direttore generale

1. L'incarico di direttore generale, laddove previsto, è conferito dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, a persona che abbia maturato significative esperienze di tipo manageriale.

2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato dal contratto di diritto privato.

3. Le funzioni e le deleghe del direttore generale sono determinate dal consiglio di amministrazione. In ogni caso il direttore generale:

a) coadiuva il presidente nell'esecuzione delle deliberazioni degli organi consortili;

b) effettua le operazioni correnti amministrative, civili, commerciali e fiscali, queste ultime anche con riguardo all'eventuale contenzioso, necessarie per assicurare il buon funzionamento del Consorzio;

c) gestisce i rapporti con le banche e gli enti previdenziali;

d) assume, nel rispetto dell'organico stabilito dal consiglio di amministrazione, il personale dipendente ivi inclusi i dirigenti. L'assunzione ed il licenziamento dei dirigenti sono soggetti alla preventiva autorizzazione del consiglio di amministrazione;

e) cura, in accordo con il presidente, i rapporti ordinari con i consorziati, le istituzioni, le autorità, il Conai, gli altri consorzi e soggetti previsti dagli articoli 223 e 221, comma 3, lettere *a)* e *c)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli altri terzi.

4. Il direttore generale partecipa alle riunioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.

5. Il direttore generale firma la corrispondenza del Consorzio, salva altresì la possibilità di ricevere dal presidente, a ciò autorizzato dal consiglio di amministrazione, specifiche procure per singoli atti o categorie di atti.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI, FINANZIARIE TRANSITORIE E FINALI

Art. 18.

Esercizio finanziario - Bilancio

1. L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consorzio adotta un sistema di separazione contabile ed amministrativa finalizzato ad evidenziare nei bilanci di cui ai commi successivi le componenti patrimoniali, economiche e finanziarie relative al contributo ambientale e al suo impiego per gli scopi cui è preposto.

3. Entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il consiglio di amministrazione deve convocare l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. La convocazione può avvenire nel termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, qualora particolari esigenze lo richiedano; in tale ultima ipotesi gli amministratori sono tenuti a comunicare le ragioni che giustificano la convocazione nel più ampio termine di sei mesi.

4. Il bilancio preventivo è accompagnato da:

a) una relazione illustrativa sui programmi di attività da realizzare nell'esercizio;

b) una relazione sulle differenze di previsione in rapporto all'esercizio precedente.

5. I documenti menzionati ai precedenti commi 3 e 4 devono restare depositati presso la sede del Consorzio in modo da consentire a ciascun consorziato di prenderne visione almeno dieci giorni prima dello svolgimento dell'assemblea e finché sia approvato il bilancio consultivo.

6. Il bilancio consuntivo è costituito dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dal rendiconto finanziario del Consorzio ed è accompagnato dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, così come previsto dall'art. 2423 del codice civile.

7. La situazione patrimoniale, redatta osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni, è depositata presso il registro delle imprese entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio così come previsto dall'art. 2615-*bis* del codice civile.

8. I progetti di bilancio devono essere comunicati al soggetto incaricato della revisione legale dei conti e al collegio sindacale almeno trenta giorni prima della riunione dell'assemblea convocata per la loro approvazione.

9. Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo sono trasmessi al Conai e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico.

10. Le norme specifiche di amministrazione, finanza e contabilità sono definite nel regolamento adottato ai sensi del successivo art. 19.

11. È vietata la distribuzione degli avanzi di gestione alle imprese consorziate.

Art. 19.

Regolamenti consortili

1. Per l'applicazione del presente statuto ed ai fini dell'organizzazione del Consorzio e dello svolgimento delle sue attività il consiglio di amministrazione adotta uno o più schemi di regolamenti consortili e li sottopone all'assemblea straordinaria per l'approvazione.

2. I regolamenti approvati dall'assemblea straordinaria, e le relative modifiche, sono comunicati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministero dello sviluppo economico. Tali ministeri, qualora accertino che le norme regolamentari sono in contrasto con le disposizioni del presente statuto, possono in ogni momento richiedere al Consorzio di adottare le necessarie modifiche.

3. Nel regolamento sono indicati eventuali ulteriori documenti o libri che, in aggiunta a quelli previsti per legge, debbano essere conservati obbligatoriamente, tra i quali necessariamente deve risultare il libro dei consorziati.

Art. 20.

Rapporti con il Consorzio nazionale imballaggi - Conai

1. Il Consorzio svolge le proprie attività in stretto collegamento ed in costante collaborazione con il Conai, come previsto dai principi e con le modalità indicate nella parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. A tal fine, tra l'altro, il Consorzio:

a) comunica regolarmente a Conai i nominativi dei propri iscritti e le relative variazioni, al fine di consentire le opportune verifiche sulla partecipazione dei medesimi a Conai;

b) interagisce costantemente con Conai, eventualmente anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, allo scopo di verificare la regolare riscossione del contributo ambientale dovuto sugli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile;

c) provvede, nei termini di legge, agli adempimenti indicati al precedente art. 3, commi 9 e 10, nei casi e con le modalità ivi previsti.

3. Il Consorzio partecipa alle assemblee di Conai in rappresentanza dei propri consorziati, che gli abbiano conferito delega, ad esclusione di quei consorziati che partecipino in proprio o che abbiano conferito apposita delega a terzi.

Art. 21.

Rapporti con gli altri consorzi, con gli utilizzatori e le loro organizzazioni

1. Il Consorzio svolge le proprie attività in stretto collegamento ed in costante collaborazione con gli altri consorzi ed i soggetti associativi previsti all'art. 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In particolare, il Consorzio si impegna ad elaborare, nelle forme più opportune, forme di concertazione permanente per tutto ciò che attiene alle materie di interesse dei produttori.

2. Il Consorzio collabora altresì con gli altri produttori, con gli utilizzatori e/o con le loro organizzazioni di categoria, per le materie di comune interesse.

Art. 22.

Ingresso, recesso ed esclusione dei consorziati

1. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie indicate al precedente art. 2, lettere *c)* e *d)* possono chiedere di aderire al Consorzio inviando domanda scritta di adesione al consiglio di amministrazione con la quale devono dichiarare di possedere i requisiti ivi previsti e di essere a conoscenza delle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti consortili e di tutte le altre disposizioni regolamentari vincolanti per il Consorzio.

2. Il consiglio di amministrazione, previa indicazione dei dati e delle informazioni che l'aspirante consorziato deve fornire contestualmente o successivamente alla domanda, delibera sulla richiesta. La richiesta di adesione può essere respinta nel caso in cui il richiedente non abbia i requisiti per l'ammissione al Consorzio secondo quanto previsto dall'art. 2, ovvero in presenza di giustificate e comprovate ragioni. La decisione di rigetto della richiesta di adesione deve essere comunicata a Conai.

3. Le imprese iscritte nelle categorie dei produttori e dei trasformatori possono recedere dal Consorzio in presenza di uno dei presupposti di seguito indicati:

a) cessazione dell'attività;

b) variazione dell'oggetto sociale o dell'attività con cessazione della produzione di polimeri certificati conformi alle norme armonizzate UNI EN 13432:2002 e/o UNI EN 14995:2007 o di imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile e relativi semilavorati certificati conformi alle predette norme armonizzate;

c) adozione o partecipazione ad altro sistema alternativo istituito ai sensi dell'art. 221, comma 3, lettere *a)* o *c)* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, debitamente autorizzato ai sensi di legge.

4. Nei casi indicati nelle lettere *a)* e *b)* i consorziati possono recedere previa comunicazione da inviarsi al consiglio di amministrazione almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio annuale. Il consorziato è tenuto al versamento dell'eventuale contributo per l'anno in corso.

5. Nei casi indicati nella lettera *c)* il recesso è efficace solo dal momento in cui, intervenuto il riconoscimento, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare accerta il corretto funzionamento del sistema alternativo e ne dà comunicazione al Consorzio ai sensi e per gli effetti dell'art. 221, suddetto comma 5 del decreto legislativo. Tale comunicazione è inviata per conoscenza al Conai.

6. Le imprese iscritte nelle categorie degli utilizzatori e dei riciclatori possono recedere liberamente dal Consorzio, previa comunicazione da inviare al consiglio di amministrazione almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio annuale. Il consorziato è tenuto al versamento dell'eventuale contributo dovuto per l'anno in corso.

7. Il consiglio di amministrazione può deliberare l'esclusione dal Consorzio se il consorziato perde i requisiti per l'ammissione al Consorzio, se è sottoposto a procedure concorsuali che non comportino la continuazione dell'esercizio, anche provvisorio, dell'impresa e in ogni altro caso in cui non può più partecipare alla realizzazione dell'oggetto consortile.

8. Il regolamento di cui all'art. 19 può prevedere e disciplinare altre esclusioni dal Consorzio per i casi in cui il consorziato si rende responsabile di gravi violazioni agli obblighi derivanti dalla sua partecipazione al Consorzio medesimo.

9. Una volta deliberata dal consiglio di amministrazione, l'esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata, entro quindici giorni, al consorziato e al Conai, anche ai fini della verifica dell'adempimento degli obblighi previsti nella parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, titolo II.

10. Il Consorzio comunica al Conai i nominativi dei consorziati che hanno cessato di fare parte del Consorzio stesso.

11. Non si procede alla liquidazione della quota e nulla è dovuto a qualunque titolo al consorziato receduto o escluso.

Art. 23.

Liquidazione - Scioglimento del Consorzio

1. Qualora il Consorzio si sciolga e sia posto in liquidazione, l'assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri, e delibera sulla destinazione del patrimonio rimanente una volta effettuato il pagamento di tutte le passività.

2. La destinazione del patrimonio avviene nel rispetto delle indicazioni impartite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e del Ministero dello sviluppo economico, in conformità alle norme applicabili.

Art. 24.

Vigilanza

1. L'attività del Consorzio è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e del Ministro per lo sviluppo economico.

2. In caso di gravi irregolarità nella gestione del Consorzio o di impossibilità di normale funzionamento degli organi consortili, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e il Ministro per lo sviluppo economico possono disporre lo scioglimento di uno o più organi e la nomina di un commissario incaricato di procedere alla loro ricostituzione, e se non è possibile procedere alla ricostituzione di detti organi possono disporre la nomina di un commissario incaricato della gestione del Consorzio.

Art. 25.

Norma finale

1. Per tutto quanto non espressamente disposto si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile e le altri regolanti la materia.

20A06090

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 ottobre 2020.

Esclusione della pubblicità dei profilattici dall'autorizzazione del Ministero della salute.

IL VICE MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 2020, recante «Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero della salute, Sen. prof. Pierpaolo Sileri, a norma dell'art. 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante «Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie» ed in particolare l'art. 201 il quale prevede che «è necessaria la licenza del prefetto», oggi Ministero della salute, «per la pubblicità, a mezzo della stampa o in qualsiasi altro modo, concernente mezzi per la prevenzione e la cura delle malattie»;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, recante «Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici» ed in particolare l'art. 21 che disciplina la pubblicità dei dispositivi medici;

Visto in particolare il comma 2-*ter* dell'art. 21 del summenzionato decreto legislativo che prevede che «nell'ambito dei dispositivi per i quali è consentita la pubblicità presso il pubblico, con decreto ministeriale sono identificate le fattispecie che non necessitano di autorizzazione ministeriale»;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229» ed in particolare l'art. 2, comma 2, il quale, tra l'altro, prevede che ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE» ed in particolare l'art. 118 comma 14;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, recante «Attuazione dell'art. 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole»;

Visto il decreto del Ministro della salute 20 febbraio 2007 e successive modificazioni recante «Approvazione della classificazione nazionale dispositivi medici (CND)», ed in particolare la categoria U ramo 9001 concernente i profilattici, dispositivi medici destinati alla contraccezione ed alla protezione dalle malattie sessualmente trasmissibili;

Considerato che i dati raccolti dall'Istituto Superiore di Sanità mostrano in Italia un costante aumento dal 2000 al 2018 del numero delle persone con una infezione sessualmente trasmissibile confermata;

Considerato che il profilattico, il cui utilizzo corretto risulta generalmente non nocivo per la salute, costituisce il dispositivo medico più efficace per la protezione dalle infezioni sessualmente trasmissibili;

Considerato che la strategia migliore da adottare per combattere le infezioni sessualmente trasmissibili è la prevenzione attraverso l'informazione e l'educazione a comportamenti sessuali responsabili e che, pertanto, è fondamentale una diffusa informazione sugli strumenti necessari a ridurre il rischio di contagio, quali l'uso del profilattico;

Considerato che appare utile un'esenzione dall'obbligo di autorizzazione ministeriale, secondo quanto previsto dal citato comma 2-*ter* dell'art. 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, al fine di favorire una più ampia e diffusa comunicazione pubblicitaria sull'utilizzo dei profilattici da parte dei fabbricanti e distributori a supporto delle azioni di contrasto alle infezioni sessualmente trasmissibili promosso dalle Istituzioni;

Ravvisata la necessità di emanare un provvedimento che escluda la pubblicità dei profilattici dall'autorizzazione del Ministero della salute

Decreta:

Art. 1.

1. La pubblicità dei profilattici non necessita di autorizzazione del Ministero della salute.

2. Resta ferma la facoltà per i fabbricanti e distributori di avvalersi della procedura di autorizzazione di cui all'art. 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46.

3. Il Ministero della salute, qualora una pubblicità di profilattici presenti informazioni dalle quali può derivare un rischio per la salute dei consumatori:

a) ordina l'immediata cessazione della pubblicità;

b) ordina la diffusione, a spese del trasgressore, di un comunicato di rettifica e di precisazione, secondo modalità stabilite dallo stesso Ministero.

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo

Roma, 6 ottobre 2020

Il vice Ministro: SILERI

20A06143

ORDINANZA 13 novembre 2020.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q)*, e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», e in particolare l'art. 30;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 4 novembre 2020, n. 275, e in particolare gli articoli 2 e 3;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 4 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 5 novembre 2020, n. 276;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 10 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 10 novembre 2020, n. 280;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e nazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;

Visto il verbale del 13 novembre 2020 della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020;

Visto il verbale n. 126 della seduta del 13 novembre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Ritenuto di individuare le regioni che si collocano in uno «scenario di tipo 3» con un livello di rischio «alto» e quelle che si collocano in uno «scenario di tipo 4» con un livello di rischio «alto» del richiamato documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19», alle quali si applicano rispettivamente le misure di contenimento previste dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020;

Sentiti i presidenti delle Regioni Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Toscana;

EMANA
la seguente ordinanza:

Art. 1.

Misure urgenti di contenimento del contagio nei territori di cui agli allegati 1 e 2

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ferme restando le misure previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, le misure di cui all'art. 2 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 sono applicate nei territori di cui all'allegato 1 e le misure di cui all'art. 3 del medesimo decreto sono applicate nei territori di cui all'allegato 2.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza produce effetti dal 15 novembre 2020 e per un periodo di quindici giorni.

2. Resta fermo quanto previsto dall'ordinanza 4 novembre 2020.

3. Resta, altresì, fermo quanto previsto dall'ordinanza 10 novembre 2020, salvo che per quanto disposto con riguardo alla Regione Toscana dall'allegato 2 alla presente ordinanza, che modifica l'allegato 1, lettera *d)*, della stessa ordinanza 10 novembre 2020.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2020

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg.ne n. 2179

ALLEGATO *1*

a) Emilia-Romagna

b) Friuli-Venezia Giulia

c) Marche

ALLEGATO *2*

a) Campania

b) Toscana

20A06292

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 9 novembre 2020.

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella Regione Piemonte e della Provincia di Imperia nella Regione Liguria. (Ordinanza n. 710).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2020, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella Regione Piemonte e della Provincia di Imperia nella Regione Liguria;

Considerato che i predetti eventi hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, causando l'isolamento di alcune località, l'evacuazione di alcune famiglie dalle loro abitazioni e la perdita di tre vite umane e che i summenzionati eventi hanno provocato movimenti franosi, allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie e ad edifici pubblici e privati, nonché alla rete dei servizi essenziali;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione degli interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna, consentendo la ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni, nonché la messa in sicurezza dei territori e delle strutture interessati dall'evento in questione;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Acquisita l'intesa delle Regioni Piemonte e Liguria;

Dispone:

Art. 1.

Nomina commissari delegati e piani degli interventi

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi meteorologici di cui in premessa, il Presidente della Regione Piemonte e il Presidente della Regione Liguria sono nominati commissario delegato ciascuno per il proprio ambito territoriale.

2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, ciascun commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi della collaborazione delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali, e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle Forze armate, nonché individuare soggetti attuatori, ivi comprese R.F.I. e ANAS, società a capitale interamente pubblico o miste partecipate dagli enti locali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Ciascun commissario delegato, predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 10, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Gli interventi necessari per salvaguardare la pubblica e privata incolumità della popolazione coinvolta potranno essere avviati ancora prima dell'approvazione del piano. Con tale piano si dispone in ordine:

a) al soccorso e all'assistenza alla popolazione interessata dagli eventi - ivi comprese le misure di cui all'art. 2 - oltre alla rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche e alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale, alluvionale, delle terre e rocce da scavo e delle terre prodotti dagli eventi, nonché alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e nei territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea.

4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresì, contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa durata con l'indicazione dell'oggetto della criticità, il CUP, nonché l'indicazione delle singole stime di costo.

5. Il predetto piano, articolato anche per stralci, può essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 10, nonché delle ulteriori risorse finanziarie che saranno rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, ivi comprese quelle per gli interventi di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'art. 25, comma 2 del citato decreto, ed è sottoposto alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. In tale ultimo caso la rimodulazione del Piano deve essere predisposta dal commissario delegato nel medesimo termine di cui al comma 3 a far data dalla pubblicazione dell'eventuale delibera del Consiglio dei ministri di concessione delle ulteriori risorse economiche.

6. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2 e sono rendicontate mediante presentazione di documentazione comprovante la spesa sostenuta, nonché attestazione della sussistenza del nesso di causalità con gli eventi in rassegna. Tale rendicontazione deve essere supportata da documentazione in originale, da allegare al rendiconto complessivo del commissario delegato.

7. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità e, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti. A tali interventi si applica l'art. 34, commi 7 e 8, del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

8. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di cui al comma 7, il commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione del possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.

Art. 2.

Contributi autonoma sistemazione

1. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei Sindaci, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eccezionali eventi di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione stabilito rispettivamente in euro 400 per i nuclei monofamiliari, in euro 500 per i nuclei familiari composti da due unità, in euro 700 per quelli composti da tre unità, in euro 800 per quelli composti da quattro unità, fino ad un massimo di euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a sessantacinque anni, portatrici di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

2. I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.

3. Il contributo di cui al presente articolo è alternativo alla fornitura gratuita di alloggi da parte dell'amministrazione regionale, provinciale o comunale.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, il commissario delegato provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 10.

Art. 3.

Materiali litoidi e vegetali

1. Ai materiali litoidi rimossi per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua e della viabilità non si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 2017, n. 120. Tali ultime disposizioni si applicano esclusivamente ai siti che al momento degli eventi calamitosi in rassegna erano soggetti a procedure di bonifica ambientale dovuta alla presenza di rifiuti pericolosi, tossici o nocivi idonei a modificare la matrice ambientale naturale già oggetto di valutazione dalle competenti Direzioni regionali e dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare. I litoi-

di che insistono in tali siti inquinati possono essere ceduti ai sensi del comma 2 qualora non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, tabella 1, allegato 5, al titolo V della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. I materiali litoidi e vegetali, esclusi i tronchi degli alberi abbattuti, per i quali si applica la disciplina di cui all'art. 4, rimossi dal Demanio idrico e marittimo per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, possono, in deroga all'art. 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, essere ceduti a compensazione degli oneri di trasporto e di opere idrauliche ai realizzatori degli interventi stessi oppure può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli operatori economici, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. La cessione dei suddetti materiali può essere disciplinata anche con atto di concessione che stabilisca puntualmente i quantitativi di materiali asportati, la valutazione economica in relazione ai canoni demaniali e quanto dovuto dal concessionario a titolo di compensazione, senza oneri a carico delle risorse di cui all'art. 10. Per i materiali litoidi asportati il RUP assicura al commissario delegato la corretta valutazione del valore assunto nonché dei quantitativi e della tipologia del materiale da asportare, oltre che la corretta contabilizzazione dei relativi volumi. La cessione del materiale litoide può essere effettuata a titolo gratuito anche a favore di enti locali.

3. Il commissario delegato o i soggetti attuatori dallo stesso nominato, ove necessario, possono individuare appositi siti di stoccaggio provvisorio ove depositare i fanghi, i detriti e i materiali derivanti dagli eventi di cui in premessa, definendo, d'intesa con gli enti ordinariamente competenti, le modalità per il loro successivo recupero ovvero smaltimento in impianti autorizzati.

Art. 4.

Deroghe

1. Per la realizzazione delle attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 articoli 7 e 8;

regio decreto 23 maggio 1924, n, 827, art. 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-*bis*, 7, 8, 9, 10, 10-*bis*, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 14-*quinquies*, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, art. 34 ed art. 36 del decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-*bis* e 72;

decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, art. 13;

decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 5;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 7, comma 6, lettera *b)*, 24, 45 e 53;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-*bis*, 23, 24, 25 e 49;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 28, 29, 29-*ter*, 29-*quater*, 29-*quinquies*, 29-*sexies*, 29-*septies*, 29-*octies*, 29-*nonies*, 29-*decies*, 29-*undecies*, 29-*terdecies*, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137, 158-*bis*, 179, 181, 182, 183, 184, 188, 193, 195, 196, 197, 198, 205, 231, da 239 a 253; con riferimento agli articoli 188-*ter*, 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216, del predetto decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto della direttiva 2008/98CEE; con riferimento agli articoli 19, 20, 23, 24, 24-*bis*, 25, 26, 27, 27-*bis*, del citato decreto legislativo n. 152/2006, limitatamente ai termini ivi previsti;

decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 art. 8;

decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, articoli 3 e 4;

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 146, nonché gli articoli 21, 26, 28, 29, 30, 134, 142, 147, 152, allo scopo di consentire la semplificazione delle procedure ivi previste e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale;

decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001, n. 380, articoli 2, 2-*bis*, 3, 5, 6 e 6-*bis*, 7, 8, 10, 14, 20, 22, 23, 24, da 27 a 41, 58, 65, 77, 78, 79, 81 e 82, 89, 93, 94;

decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, art. 24;

decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, art. 8, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 e decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 nel rispetto dell'art. 5 della direttiva 2008/98 CEE;

decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, articoli 2, 3, 4, 7, 8 e 11, relativamente alla semplificazione delle procedure ivi previste;

legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 13 e titolo III, nonché corrispondenti norme regionali legislative, regolamentari e piani attuativi;

leggi e disposizioni regionali e provinciali, anche di natura organizzativa, strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza, oltre che dei piani urbanistici comunali, dei piani e dei progetti di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, dei regolamenti edilizi comunali e dei piani territoriali, generali e di settore comunque denominati.

2. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, il commissario delegato ed i soggetti attuatori, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui al comma 4 dell'art. 163 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell'art. 163 possono essere derogati. Di conseguenza è derogato il termine di cui al secondo periodo del comma 10 dell'art. 163;

3. Il commissario delegato ed i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;

32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga all'art. 36, comma 2, lettera *a)*, è consentita nei limiti di euro 200.000,00 e quella agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;

35, allo scopo di consentire l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;

37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di committenza;

40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;

59, comma 1-*bis*, allo scopo di consentire l'affidamento anche sulla base del progetto definitivo. In tal caso la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 può essere messa a carico dell'affidatario in fase di elaborazione del progetto esecutivo;

60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;

63, comma 2, lettera *c)* relativamente alla possibilità di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell'ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui alla presente ordinanza. Tale deroga, se necessaria, potrà essere utilizzata anche per l'individuazione dei soggetti cui affidare la verifica preventiva della progettazione di cui all'art. 26, comma 6, lettera *a)* del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016;

77, allo scopo di consentire la scelta dei commissari di gara anche tra i soggetti non iscritti all'albo istituito presso l'ANAC;

95, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;

97, relativamente alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica fino a quando il numero delle offerte ammesse non è inferiore a cinque;

31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l'individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, anche dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;

24, allo scopo di autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;

25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;

157, allo scopo di consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla presente ordinanza;

105, allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016; limitatamente all'indicazione obbligatoria della terna dei subappaltatori di cui al comma 6;

106, allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC.

4. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, il commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, o i mezzi di prova di cui all'art. 86, ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.

5. Fermo restando quanto previsto al comma 3, ai fini dell'acquisizione di lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui alla presente il commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori provvedono, mediante le procedure di cui all'art. 36 e 63, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016.

6. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori possono prevedere premi di accelerazione e penalità adeguate all'urgenza anche in deroga a quanto previsto dall'art. 113-*bis* del decreto legislativo n. 50/2016 e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.

7. Nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'art. 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016, richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a cinque giorni. Qualora l'offerta risulti anomala all'esito del procedimento di verifica, il soggetto aggiudicatario è liquidato ai sensi dell'art. 163, comma 5, per la parte di opere, servizi o forniture eventualmente già realizzata.

Art. 5.

Procedure di approvazione dei progetti

1. Il commissario delegato e i soggetti attuatori provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti e da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.

2. L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte dei soggetti di cui al comma 1, costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o alla imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, i pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

4. Per i progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione, comprensivi della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a dieci giorni. Nei casi di motivato dissenso espresso, in sede di conferenza di servizi, dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione - in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 - è rimessa: all'ordine del giorno della prima riunione in programma del Consiglio dei ministri, quando l'amministrazione dissenziente è un'amministrazione statale; al soggetto di cui all'art. 1, comma 1, che si esprime entro sette giorni, negli altri casi.

Art. 6.

Sospensione dei mutui

1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dall'evento in premessa citato, che ha colpito i soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei comuni di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 1° luglio 2019, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 1° gennaio 2021, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro la predetta data.

Art. 7.

Prime misure economiche e ricognizione dei fabbisogni ulteriori

1. Il commissario delegato identifica:

entro trenta giorni dall'approvazione del piano, le ulteriori misure di cui alle lettere *a)* e *b)*, dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, necessarie per il superamento dell'emergenza;

entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente ordinanza, gli interventi e le misure più urgenti di cui al comma 2, lettere *c)* e *d)*, del medesimo art. 25, trasmettendoli alla regione ed al Dipartimento della protezione civile, ai fini della valutazione dell'impatto effettivo degli eventi calamitosi di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, comma 1 del richiamato decreto legislativo.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 3, il commissario delegato identifica per ciascuna misura il comune e la località, la descrizione tecnica e la relativa durata nonché l'indicazione del CUP, in particolare per gli interventi di tipo *d)* e delle singole stime di costo.

3. Al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi citati in premessa, di cui all'art. 25, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, il commissario delegato definisce per ciascun comune, la stima delle risorse a tal fine necessarie secondo i seguenti criteri e massimali, sulla base della modulistica definita in raccordo con il Dipartimento della protezione civile e secondo i seguenti criteri e massimali:

per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00;

per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00.

4. All'esito della ricognizione di cui al comma 3, a valere sulle relative risorse rese disponibili con la delibera di cui all'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, il commissario delegato provvede a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorità e modalità attuative fissati con propri provvedimenti.

5. I contributi di cui al comma 4 sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e, nel caso di misure riconosciute ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, possono costituire anticipazioni sulle medesime, nonché su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste.

Art. 8.

Benefici normativi previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1/2018

1. Il commissario delegato, avvalendosi delle strutture regionali competenti, provvede all'istruttoria per la liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nei rispettivi elenchi territoriali, impiegate in occasione dell'emergenza in rassegna. Gli esiti dell'istruttoria sono trasmessi al Dipartimento della protezione civile che, esperiti i procedimenti di verifica, autorizza il commissario delegato a procedere alla liquidazione dei rimborsi spettanti, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 10.

Art. 9.

Relazione del commissario delegato

1. Il commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile, con cadenza trimestrale, a partire dalla data di approvazione del piano di cui all'art. 1, comma 3, una relazione inerente le attività espletate ai sensi della presente ordinanza contenete anche lo stato di attuazione fisico ed economico del piano, nonché, entro trenta giorni prima della scadenza del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.

Art. 10.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede con le risorse previste nella delibera del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2020.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al commissario delegato.

3. Le Regioni Piemonte e Liguria sono autorizzate a trasferire sulle contabilità speciali di cui al comma 2 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna.

4. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.

5. Il commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2020

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

20A06206

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lattulosio Ratiopharm».

Con la determina n. aRM - 197/2020 - 1378 del 23 ottobre 2020 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Ratiopharm GmbH, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: LATTULOSIO RATIOPHARM;

confezione: A.I.C. n. 034420012;

descrizione: «66,7 g/100 ml sciroppo» flacone 180 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A06081

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Fluimucil»

Estratto determina IP n. 623 del 2 novembre 2020

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale FLUIMUCIL LONG 600 mg Brausetabletten - 100 Braustabletten dalla Germania con numero di autorizzazione 8753.00.00, intestato Zambon GMBH Lietzenburger Straße 10707 Berlin e prodotto da Zambon S.p.a. via della Chimica, 9 - 36100 Vicenza; con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farma 1000 S.r.l. con sede legale in via Camperio Manfredo, 9 - 20123 Milano MI

Confezione: «Fluimucil», «600 mg compresse effervescenti» 30 compresse.

Codice A.I.C. n. 039955051 (in base 10) 163BMC(in base 32).

Forma farmaceutica: compresse effervescenti.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: N-acetilcisteina mg 600.

Eccipienti: sodio bicarbonato, acido citrico, aroma limone, aspartame.

Officine di confezionamento secondario

De Salute S.r.l. via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR).

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Fluimucil», «600 mg compresse effervescenti» 30 compresse.

Codice A.I.C. n. 039955051.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Fluimucil», «600 mg compresse effervescenti» 30 compresse.

Codice A.I.C. n. 039955051

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportareil produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A06082

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Locafluo»

Con la determinazione n. aRM - 195/2020 - 107 del 22 ottobre 2020 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: LOCAFLUO;

confezione: A.I.C. n. 039634035;

descrizione: «0,01% spray nasale, soluzione» flacone con erogatore da 20 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A06083

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Locrinolyn»

Con la determina n. aRM - 194/2020 - 107 del 22 ottobre 2020 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: LOCRINOLYN;

confezione: A.I.C. n. 039636016;

descrizione: «0,01% + 0,02% spray nasale, soluzione» flacone con erogatore da 20 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A06084

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela dei medicinali per uso umano «Yasminelle» e «Daflon».

Con determina aRM - 196/2020 - 3468 del 23 ottobre 2020 è stata revocata, su rinuncia della Gekofar S.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Medicinale: YASMINELLE.

Confezione: A.I.C. n. 043632025.

Descrizione: «3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/AL.

Paese di provenienza: Portogallo.

Medicinale: DAFLON.

Confezione: A.I.C. n. 040478012.

Descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Paese di provenienza: Spagna.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A06085

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vagirux»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 150 del 30 ottobre 2020

Procedura europea n. HU/H/0632/001/DC e n. HU/H/0632/001/IA/001.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: VAGIRUX, nella forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Gedeon Richter PLC, con sede legale e domicilio fiscale in 1103 Budapest-Ungheria, Gyomroi UT 19-21, Ungheria (HU);

Confezione: «10 microgrammi compresse vaginali» 18 compresse in blister Pvc/Pvd/Al - A.I.C. n. 048856013 (in base 10) 1GLYYF (in base 32);

Confezione: «10 microgrammi compresse vaginali» 24 compresse in blister Pvc/Pvd/Al - A.I.C. n. 048856025 (in base 10) 1GLYYT (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse vaginali.

Validità prodotto integro: due anni.

Condizioni particolari per la conservazione: tenere il blister nell'imballaggio esterno di cartone per proteggere il medicinale dalla luce.

Composizione:

principio attivo: ogni compressa vaginale contiene: estradiolo emiidrato equivalente a 10 microgrammi di estradiolo.

Eccipienti:

compressa:

Ipromellosa;

Lattosio monoidrato;

Amido di mais;

Magnesio stearato.

Film di rivestimento:

Ipromellosa;

Macrogol.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Haupt Pharma Münster GmbH, Schle ebrüggenkamp 15, 48159 Münster, Germania;

Gedeon Richter Plc., 1103 Budapest Gyömrői út 19-21, Ungheria.

Indicazioni terapeutiche: trattamento della vaginite atrofica da carenza estrogenica in donne in postmenopausa.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

Classe di rimborsabilità

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'articolo 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A06086

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Linezolid ELC»

Con la determina n. aRM - 192/2020 - 3856 del 21 ottobre 2020 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ELC Group S.r.o., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: LINEZOLID ELC

confezione: 046066015;

descrizione: «600 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 046066027;

descrizione: «600 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 046066039;

descrizione: «600 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 046066041;

descrizione: «600 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 046066054;

descrizione: «600 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 046066066;

descrizione: «600 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in flacone HDPE;

confezione: 046066078;

descrizione: «600 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in flacone HDPE;

confezione: 046066080;

descrizione: «600 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE;

confezione: 046066092;

descrizione: «600 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE per uso ospedaliero;

confezione: 046066104;

descrizione: «600 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in flacone HDPE per uso ospedaliero.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A06087

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rosuvastatina Teva Italia».

Con la determina n. aRM - 193/2020 - 813 del 22 ottobre 2020 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Teva Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: ROSUVASTATINA TEVA ITALIA

confezione: 044791010;

descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

confezione: 044791022;

descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

confezione: 044791034;

descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

confezione: 044791046;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

confezione: 044791059;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

confezione: 044791061;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

confezione: 044791109;

descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

confezione: 044791073;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

confezione: 044791085;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

confezione: 044791097;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

confezione: 044791111;

descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

confezione: 044791123;

descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A06088

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Valprex»

Con la determina n. aRM - 214/2020 - 633 del 30 ottobre 2020 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della A.G.I.P.S. Farmaceutici S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: VALPREX.

Confezioni e descrizioni:

040126017 - «40 mg compresse rivestite con film» 14 compresse;

040126029 - «80 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

040126031 - «160 mg compresse rivestite con film» 28 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A06135

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Propofol IBI»

Con la determina n. aRM - 215/2020 - 555 del 30 ottobre 2020 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Istituto biochimico italiano Giovanni Lorenzini S.p.A., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: PROPOFOL IBI.

Confezioni e descrizioni:

034407015 - 10 mg/ml 1 fiala 20 ml emulsione iniettabile;

034407027 - 10 mg/ml 5 fiale 20 ml emulsione iniettabile;

034407039 - 10 mg/ml 10 fiale 20 ml emulsione iniettabile;

034407041 - 10 mg/ml 1 flacone 50 ml emulsione iniettabile;

034407054 - 10 mg/ml 5 flaconi 50 ml emulsione iniettabile;

034407066 - 10 mg/ml 10 flaconi 50 ml emulsione iniettabile;

034407078 - 10 mg/ml 1 flacone 100 ml emulsione iniettabile;

034407080 - 10 mg/ml 5 flaconi 100 ml emulsione iniettabile;

034407092 - 10 mg/ml 10 flaconi 100 ml emulsione iniettabile;

034407104 - 20 mg/ml 10 fiale da 20 ml emulsione iniettabile;

034407116 - 20 mg/ml 5 fiale 20 ml emulsione iniettabile;

034407128 - 20 mg/ml 1 fiala 20 ml emulsione iniettabile;

034407130 - 20 mg/ml 1 flacone 50 ml emulsione iniettabile;

034407142 - 20 mg/ml 5 flaconi 50 ml emulsione iniettabile;

034407155 - 20 mg/ml 10 flaconi 50 ml emulsione iniettabile;

034407167 - 20 mg/ml 1 flacone 100 ml emulsione iniettabile;

034407179 - 20 mg/ml 5 flaconi 100 ml emulsione iniettabile;

034407181 - 20 mg/ml 10 flaconi 100 ml emulsione iniettabile.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A06136

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Irinotecan Fresenius».

Con la determina n. aRM - 213/2020 - 2829 del 30 ottobre 2020 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Fresenius Kabi Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: IRINOTECAN FRESENIUS.

Confezioni e descrizioni:

038751018 - «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino di vetro da 2 ml;

38751020 - «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino di vetro da 5 ml;

038751032 - «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino di vetro da 25 ml;

038751044 - «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino di vetro da 15 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A06137

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Strelicia»

Con la determina n. aRM - 211/2020 - 1392 del 29 ottobre 2020 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Sandoz S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: STRELICIA.

Confezioni e descrizioni:

041880016 - «150 microgrammi/20 microgrammi compresse rivestite con film» 1×21 compresse in blister PVC/AL;

041880028 - «150 microgrammi/20 microgrammi compresse rivestite con film» 3×21 compresse in blister PVC/AL;

041880030 - «150 microgrammi/20 microgrammi compresse rivestite con film» 6×21 compresse in blister PVC/AL;

041880042 - «150 microgrammi/20 microgrammi compresse rivestite con film» 13×21 compresse in blister PVC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A06138

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Enalapril e Lercanidipina Sandoz».

Con la determina n. aRM - 212/2020 - 1392 del 30 ottobre 2020 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Sandoz S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: ENALAPRIL E LERCANIDIPINA SANDOZ

Confezione A.I.C. n. 045469018;

Descrizione: «10 mg/10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/OPA/PVC/AL;

Confezione A.I.C. n. 045469020;

Descrizione: «10 mg/10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/OPA/PVC/AL;

Confezione A.I.C. n. 045469032;

Descrizione: «10 mg/10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/OPA/PVC/AL;

Confezione A.I.C. n. 045469044;

Descrizione: «20 mg/10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/OPA/PVC/AL;

Confezione: 045469057;

Descrizione: «20 mg/10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/OPA/PVC/AL;

Confezione A.I.C. n. 045469069;

Descrizione: «20 mg/10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/OPA/PVC/AL;

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A06139

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levodopa/Carbidopa/Entacapone Tecnigen».

Con la determina n. aRM - 209/2020 - 3891 del 29 ottobre 2020 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Tecnigen S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TECNIGEN;

Confezione A.I.C. n. 043284013;

Descrizione: «50mg/12,5mg/200 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE;

Confezione A.I.C. n. 043284025;

Descrizione: «100mg/25mg/200mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE;

Confezione A.I.C. n. 043284037;

Descrizione: «150mg/37,5mg/200mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE;

Confezione A.I.C. n. 043284049;

Descrizione: «200mg/50mg/200mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE;

Confezione A.I.C. n. 043284052;

Descrizione: «75 mg/18,75 mg/200 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE;

Confezione A.I.C. n. 043284064;

Descrizione: «125 mg/31,25 mg/200 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE;

Confezione A.I.C. n. 043284076;

Descrizione: «175 mg/43,75 mg/200 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A06140

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «T.R.U.E. Test Smartpractice Denmark».

Con la determina n. aRM - 210/2020 - 4193 del 29 ottobre 2020 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della SMART PRACTICE DENMARK APS, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: T.R.U.E. TEST SMARTPRACTICE DENMARK

Confezione A.I.C. n. 044858013;

Descrizione: «cerotti per test di provocazione cutanea» un'unità: due pannelli da 12 apteni ciascuno;

Confezione A.I.C. n. 044858025

Descrizione: «cerotti per test di provocazione cutanea» dieci unità: due pannelli da 12 apteni ciascuno.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A06141

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zolmitriptan Sanofi».

Con la determina n. aRM - 208/2020 - 8055 del 29 ottobre 2020 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della SANOFI S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinali: ZOLMITRIPTAN SANOFI

Confezione A.I.C. n. 042623013;

Descrizione: «2,5 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

Confezione A.I.C. n. 042623025;

Descrizione: «2,5 mg compresse orodispersibili» 2 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A06142

BANCA D'ITALIA

Disposizioni in materia di segnalazioni a carattere consuntivo relative all'emissione e all'offerta di strumenti finanziari.

Il presente provvedimento modifica le disposizioni in materia di segnalazioni a carattere consuntivo relative all'emissione e all'offerta di strumenti finanziari (di seguito le «Disposizioni») adottate con provvedimento della Banca d'Italia del 25 agosto 2015 e già modificate con provvedimento del 10 agosto 2016.

Le modifiche introducono nuovi casi di esclusione dagli obblighi segnaletici previsti dalle disposizioni nel paragrafo 2.2.

In particolare, allo scopo di semplificare e velocizzare il processo di emissione di titoli volti a sostenere e rilanciare il sistema economico produttivo in conseguenza dell'emergenza sanitaria sono esclusi dagli obblighi segnaletici le emissioni, le offerte e i collocamenti degli strumenti finanziari che possono essere emessi ai sensi degli articoli 26, comma 12, 27, comma 5 e 38, comma 3 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito in legge n. 77 del 17 luglio 2020.

Sono stati anche aggiornati alcuni rinvii alle disposizioni al testo unico della finanza, modificate successivamente all'adozione delle disposizioni.

Le disposizioni modificate sono allegate in versione integrale al presente provvedimento, che sarà pubblicato sul sito internet www.bancaditalia.it e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2020

Il Governatore: VISCO

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEGNALAZIONI A CARATTERE CONSUNTIVO RELATIVE ALL'EMISSIONE E ALL'OFFERTA DI STRUMENTI FINANZIARI

1. Premessa

Il d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche e integrazioni (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, TUB), prevede che, al fine di acquisire elementi conoscitivi sull'evoluzione dei prodotti e dei mercati finanziari, la Banca d'Italia può richiedere, a chi emette od offre strumenti finanziari, segnalazioni periodiche, dati e informazioni a carattere consuntivo riguardanti gli strumenti emessi od offerti in Italia, o all'estero da soggetti italiani, a prescindere dalla circostanza che sia o meno richiesto un prospetto informativo ([1]). Nel vigente quadro normativo la Banca d'Italia svolge un monitoraggio a fini conoscitivi e di natura aggregata dell'evoluzione dei prodotti e dei mercati finanziari, senza alcuna funzione né di vaglio preventivo, né di tipo interdittivo, sui collocamenti di strumenti finanziari sul mercato primario.

Le segnalazioni informative sono state definite tenendo presente che la Banca d'Italia, in qualità di soggetto preposto alla codifica degli strumenti finanziari italiani di nuova emissione (*National Numbering Agency*, NNA), riceve informazioni in sede di attribuzione dei codici *International Securities Identification Number* (ISIN) e *Classification of Financial Instruments* (CFI) alle nuove emissioni di strumenti finanziari. Altre informazioni sono acquisite dalla Banca d'Italia nella gestione della base dati sulle caratteristiche degli strumenti finanziari ("Anagrafe Titoli"), costituita per fini di supporto ai processi di raccolta, controllo e utilizzo delle segnalazioni statistiche e di vigilanza. Le informazioni dell'Anagrafe Titoli concorrono, inoltre, alle attività di riscontro dei dati contenuti nell'archivio sui titoli istituito presso la Banca Centrale Europea (*Centralised Securities Data Base* – CSDB) e alla predisposizione delle statistiche sulle emissioni di cui all'art. 15 dell'indirizzo BCE/2007/9 della Banca Centrale Europea.

1.1. Fonti normative

La materia è disciplinata dalle seguenti disposizioni:

— art. 129 del TUB, concernente l'emissione e l'offerta in Italia, o all'estero da soggetti italiani, di strumenti finanziari;

— art. 144 del TUB, concernente le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del TUB e delle relative disposizioni di attuazione.

1.2. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

1) *strumenti finanziari*: gli strumenti di cui all'Allegato 1, sezione C, n. 1 e 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche e integrazioni (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, TUF);

2) *strumenti finanziari strutturati*: gli strumenti finanziari che incorporano una componente derivativa come quella presente negli strumenti indicati nell'art. 1, co. 2-*ter*, del TUF,

([1]) Art. 129 del TUB, come sostituito dall'art. 1, co. 7, del d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.

diversa dalla mera facoltà di rimborso anticipato a favore dell'emittente e/o del sottoscrittore;

3) *titoli STEP* (*Short Term European Paper*): gli strumenti finanziari emessi nell'ambito di un programma di emissione al quale sia stata attribuita la "STEP label", attestante il rispetto dei requisiti stabiliti dal competente organismo di mercato (*Step Market Committee*);

4) *reverse enquiry*: le operazioni di emissione di strumenti finanziari, effettuate su richiesta di uno o più sottoscrittori, nelle quali è esclusa la successiva negoziabilità dei titoli. Il regolamento delle operazioni deve prevedere che il sottoscrittore possa a sua volta cedere gli strumenti finanziari unicamente all'emittente medesimo o a un soggetto predefinito, il quale manterrà i titoli nel proprio portafoglio fino a scadenza oppure procederà all'annullamento degli stessi;

5) *soggetti non residenti*: persone giuridiche con sede legale in paesi diversi dall'Italia. Sono da considerare soggetti non residenti anche le filiali estere di banche italiane;

6) *soggetti vigilati*:

   a) le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del TUB, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento, le società di intermediazione mobiliare, le società di gestione del risparmio, se aventi sede in Italia, Cassa depositi e prestiti S.p.A. e Poste Italiane S.p.A. per l'attività di bancoposta;

   b) le succursali autorizzate in Italia di intermediari extracomunitari, intendendosi per tali le imprese extracomunitarie che svolgano attività analoghe a quelle dei soggetti indicati nella precedente lett. a);

   c) le società, aventi sede in Italia, capogruppo del gruppo bancario (art. 61 del TUB) o finanziario (art. 109 del TUB), del gruppo di SIM o del gruppo di società di gestione (art. 11 del TUF);

7) *soggetti vigilati capogruppo:* i soggetti definiti al precedente n. 6), lettera c);

8) *soggetti appartenenti al gruppo di soggetti vigilati:* i soggetti (residenti o non residenti) inclusi nel gruppo a capo del quale è un soggetto vigilato capogruppo;

9) *data di regolamento:* la prima data in cui lo strumento finanziario viene regolato sul mercato primario;

10) *ISIN (International Securities Identification Number)* e *CFI (Classification of Financial Instrument):* rispettivamente codice identificativo (cfr. standard ISO 6166) e codice di classificazione (cfr. standard ISO 10962) degli strumenti finanziari;

11) *offerta:* l'offerta al pubblico di cui all'art. 1, co. 1, lett. *t*) del TUF oppure l'offerta a determinati investitori (cosiddetto *private placement*) aventi ad oggetto strumenti finanziari di cui al precedente n. 1); non si applicano le esenzioni di cui all'art. 100 del TUF (e alle relative disposizioni di attuazione);

12) *direct listing:* procedura in base alla quale gli strumenti finanziari già emessi sono quotati direttamente senza previo periodo d'offerta;

13) *lead manager:* membro del sindacato di collocamento responsabile del regolamento e della consegna dei titoli al momento dell'emissione degli stessi;

14) *mercato regolamentato:* il mercato di cui all'art. 1, co. 1, lett. *w-ter*), del TUF;

15) *sistemi multilaterali di negoziazione (MTF):* i sistemi di cui all'art. 1, co. *5-octies*, lett. *a*), del TUF;

16) *Anagrafe Titoli:* archivio gestito dalla Banca d'Italia per fini di supporto ai processi di raccolta, controllo e sfruttamento delle segnalazioni statistiche e di vigilanza, nonché all'attività di assegnazione dei codici ISIN e CFI;

17) *covered warrant "plain vanilla":* strumenti finanziari che cartolarizzano un'opzione *call* o *put* su un sottostante quotato. Tali strumenti attribuiscono al portatore il diritto di acquistare (*call warrant*) o di vendere (*put warrant*) una data quantità del sottostante ad o entro una determinata scadenza ad un prezzo prestabilito oppure di ottenere, al momento dell'esercizio, la liquidazione differenziale del loro valore.

1.3. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano ai:

— soggetti, residenti e non residenti ([2]), che emettono, offrono o collocano in Italia strumenti finanziari, anche di diritto estero;

— soggetti residenti, anche di natura pubblica, che emettono, offrono o collocano strumenti finanziari all'estero;

— soggetti vigilati capogruppo residenti, con riferimento agli strumenti finanziari emessi, offerti o collocati in Italia da soggetti non residenti appartenenti al gruppo.

2. Obbligo di segnalazione

2.1. Ambito di applicazione

Devono essere segnalati tutti gli strumenti finanziari diversi da quelli indicati nel par. 2.2. Sono tenuti a effettuare la segnalazione, con le modalità e il contenuto di cui al successivo par. 3:

a) l'emittente residente, anche di natura pubblica, con riferimento agli strumenti finanziari collocati o offerti sia in Italia, sia all'estero;

b) il soggetto vigilato capogruppo residente, con riferimento agli strumenti finanziari emessi da soggetti non residenti appartenenti al gruppo e collocati o offerti in Italia;

c) i soggetti che collocano in Italia gli strumenti finanziari emessi da soggetti non residenti diversi da quelli indicati alla precedente lettera b). In assenza di tali soggetti collocatori, sono tenuti a effettuare la segnalazione l'offerente, nel caso di offerta al pubblico, o l'emittente, in caso di *private placement* o di *direct listing* ([3]).

([2]) Le operazioni effettuate da soggetti non residenti appartenenti al gruppo vengono segnalate dal soggetto vigilato capogruppo residente (cfr. il successivo terzo alinea e il punto b) del par. 2.1).

([3]) Qualora le segnalazioni relative ad un medesimo strumento finanziario siano dovute da più soggetti che collocano in Italia facenti parte di un consorzio/sindacato di collocamento, è necessario procedere nel modo seguente: le informazioni relative all'anagrafica dei titoli disponibili alla data di emissione verranno fornite dal membro del consorzio/sindacato di collocamento responsabile del regolamento dello strumento nei confronti dell'emittente. Ciascuno dei membri del consorzio/sindacato di collocamento sarà tenuto a segnalare per proprio conto i dati relativi all'ammontare collocato in Italia, con riferimento alla quota di sua competenza. Ove sia presente una struttura *"pot system"* (in tale struttura affluiscono in un *book* centrale tutti o alcuni degli ordini raccolti da ciascun componente del consorzio/sindacato di collocamento), la segnalazione sarà effettuata dal membro del sindacato di collocamento responsabile del regolamento e della consegna dei titoli al momento dell'emissione degli stessi (*lead manager*).

2.2. Esclusioni

Sono escluse dagli obblighi segnaletici di cui alle presenti disposizioni le emissioni, le offerte e i collocamenti di:

1) azioni di società e altri valori mobiliari di cui all'art. 1, co. 1-*bis*, lett. *a*), del TUF;
2) strumenti finanziari di cui all'art. 100, co. 1, lett. *d*) ed *e*), del TUF;
3) strumenti finanziari non strutturati aventi durata originaria pari o inferiore a 12 mesi;
4) strumenti finanziari emessi in regime di *reverse enquiry*;
5) titoli STEP;
6) certificati di deposito, come definiti nel Tit. V, Cap. 3, della Circ. n. 229;
7) strumenti finanziari derivanti da *stripping* su strumenti di debito;
8) strumenti finanziari che non possano essere negoziati in un mercato di capitali in quanto, in tutto o in parte, non trasferibili, offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti da parte dell'emittente o da parte dell'impresa controllante, di un'impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo;
9) titoli emessi da Stati extra-UE;
10) strumenti finanziari che consentono esclusivamente di acquistare o vendere le attività elencate ai precedenti numeri, per i quali sia obbligatorio il regolamento mediante la consegna fisica delle attività medesime (ad esempio, *stock options* che prevedono la consegna fisica delle azioni sottostanti);
11) strumenti finanziari di cui agli artt. 26, co. 12, 27, co. 5 e 38, co. 3, del d. l. 19 maggio 2020, n. 34 convertito in l. 17 luglio 2020, n. 77.

3. Contenuto e modalità della segnalazione

La raccolta delle segnalazioni consuntive è svolta con le medesime modalità previste per l'assegnazione dei codici ISIN, per la registrazione di titoli con codici ISIN attribuiti da *National Numbering Agencies* estere oppure per l'aggiornamento delle relative informazioni. In particolare, le segnalazioni sono raccolte attraverso la rete internet mediante la piattaforma Infostat della Banca d'Italia seguendo le indicazioni fornite sul sito internet della Banca d'Italia nella sezione "Statistiche/Servizio di codifica ISIN e Anagrafe Titoli" (http://www.bancaditalia.it/statistiche/servizi/isin-anagrafe-titoli/index.html). Il soggetto segnalante, anche quando si avvale di soggetti esterni alla propria organizzazione per l'effettuazione delle segnalazioni, è responsabile della correttezza delle informazioni inviate e del rispetto dei termini di invio.

Con riferimento agli strumenti finanziari, sono trasmesse:

a) informazioni di carattere qualitativo relative allo strumento finanziario, al suo emittente e ad eventuali garante e capogruppo. In particolare:

   per i soggetti di cui al paragrafo 2.1. "Ambito di applicazione", lettere a) e b) e gli emittenti, in caso di *private placement* o di *direct listing*, di cui alla lettera c):

   1) i dati di cui alla Sezione 1 "Informazioni anagrafiche all'emissione" dell'Allegato A devono essere segnalati entro il giorno lavorativo successivo al deposito del prospetto presso l'autorità competente o – nel caso in cui il deposito non sia dovuto – entro la data di regolamento o di emissione;

2) i dati di cui alla Sezione 2 "Altre informazioni anagrafiche" e alla Sezione 3 "Strumenti finanziari strutturati" dell'Allegato A devono essere segnalati entro il ventesimo giorno successivo alle scadenze di cui al precedente punto 1;

per i soggetti collocatori o offerenti di cui al paragrafo 2.1. "Ambito di applicazione", lettera c):

3) i dati di cui alla Sezione 1 "Informazioni anagrafiche all'emissione", alla Sezione 2 "Altre informazioni anagrafiche" e alla Sezione 3 "Strumenti finanziari strutturati" dell'Allegato A devono essere segnalati entro il ventesimo giorno successivo al deposito del prospetto presso l'autorità competente o – nel caso in cui il deposito non sia dovuto – entro il ventesimo giorno successivo alla data di regolamento o di emissione;

b) informazioni di carattere quantitativo relative allo strumento finanziario (Sezione 4 "Informazioni di carattere quantitativo" dell'Allegato A). In particolare:

1) per i *covered warrants, certificates, exchange traded commodities (ETC)* ed *exchange traded notes (ETN)* i dati relativi al numero di strumenti in circolazione e al prezzo di negoziazione devono essere segnalati entro il ventesimo giorno successivo alla fine di ciascun trimestre solare ([4]) a partire da quello in cui si è dato inizio alle negoziazioni o, nel caso di strumenti non destinati a quotazione, è iniziato il collocamento ([5]);

2) per gli altri strumenti finanziari ([6]):

i) i dati relativi all'importo collocato o sottoscritto (ripartito per tipologia di soggetti sottoscrittori) devono essere segnalati entro il ventesimo giorno del mese successivo alla fine del collocamento o dell'offerta;

ii) i dati relativi all'ammontare dei rimborsi anticipati devono essere segnalati entro il giorno successivo alla data di regolamento ([7]);

3) per tutti gli strumenti finanziari con cedola i dati relativi all'ammontare delle cedole possono facoltativamente essere segnalati entro il giorno successivo alla data di regolamento.

I dati e le informazioni da inoltrare con le segnalazioni sono specificati in dettaglio nell'Allegato A; quelli acquisiti dalla Banca d'Italia in fase di attribuzione dei codici ISIN non devono essere nuovamente inviati.

Gli obblighi segnaletici per i soggetti collocatori o offerenti di cui al paragrafo 2.1. "Ambito di applicazione", lettera c) decorrono a partire dal 1° gennaio 2017; resta fermo che le informazioni relative agli strumenti finanziari collocati o offerti da tali soggetti nel periodo dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016 dovranno essere segnalate entro il 20 gennaio 2017.

([4]) Pertanto:
- entro il 20 gennaio vanno segnalati i dati riferiti al 31 dicembre;
- entro il 20 aprile vanno segnalati i dati riferiti al 31 marzo;
- entro il 20 luglio vanno segnalati i dati riferiti al 30 giugno
- entro il 20 ottobre vanno segnalati i dati riferiti al 30 settembre.

([5]) Informazioni dovute solo nei trimestri di collocamento dai soggetti collocatori o offerenti di cui paragrafo 2.1. "Ambito di applicazione", lettera c).

([6]) Le informazioni di cui al punto b.2 non devono essere inviate dalle banche italiane, già tenute ad analoga segnalazione per gli strumenti finanziari emessi (cfr. Circ. n. 154 e n. 272).

([7]) Informazioni non dovute dai soggetti collocatori o offerenti di cui paragrafo 2.1. "Ambito di applicazione", lettera c).

ALLEGATO *A*

SEZIONE 1 – INFORMAZIONI ANAGRAFICHE ALL'EMISSIONE.........................

CODICE ISIN..

CODICE EMITTENTE ....

CODICE CAPOGRUPPO EMITTENTE ....

CODICE GARANTE...

CODICE CAPOGRUPPO GARANTE ....

SOTTOGRUPPO DI ATTIVITA' ECONOMICA ....

VALUTA DI DENOMINAZIONE ....

TIPOLOGIA STRUMENTO FINANZIARIO ....

MERCATO REGOLAMENTATO DI QUOTAZIONE...

SISTEMI MULTILATERALI DI NEGOZIAZIONE (MTF) ....

RESTRIZIONI ALLA VENDITA...

PRIORITA' NEL RIMBORSO ....

PREZZO DI EMISSIONE O DI OFFERTA ....

DATA DI INIZIO GODIMENTO ....

DATA DI REGOLAMENTO ....

DATA SCADENZA ....

PERIODICITA' DELLA CEDOLA ....

PREZZO DI RIMBORSO ....

TASSO DI EMISSIONE ....

CODICE ISIN DEL PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE...

INDICIZZAZIONE DEL CAPITALE E DELLE CEDOLE ....

CLAUSOLE *CAP/FLOOR* ....

OPZIONE DI RIMBORSO ANTICIPATO..

COMPONENTE DERIVATIVA (STRUMENTO FINANZIARIO STRUTTURATO).......................

SEZIONE 2 - ALTRE INFORMAZIONI ANAGRAFICHE ....

DURATA ATTESA..

RENDIMENTO EFFETTIVO ALL'EMISSIONE...

1. COMPONENTE GARANTITA..

2. COMPONENTE VARIABILE ....

COSTO DELLA RACCOLTA RELATIVO ALL'EMISSIONE ....

SEZIONE 3 - STRUMENTI FINANZIARI STRUTTURATI ....

OPZIONALITA' DI BASE ....

TIPO ESERCIZIO DEL DERIVATO ....

LEVA DEL TITOLO...

SEZIONE 4 - INFORMAZIONI DI CARATTERE QUANTITATIVO.................................

NUMERO DI CERTIFICATI IN CIRCOLAZIONE ....

PREZZO DI NEGOZIAZIONE..

IMPORTO COLLOCATO O SOTTOSCRITTO ....

AMMONTARE DEI RIMBORSI ANTICIPATI ....

AMMONTARE DELLE CEDOLE (FACOLTATIVO)...

SEZIONE 1 – INFORMAZIONI ANAGRAFICHE ALL'EMISSIONE

CODICE ISIN

Codice internazionale (*International Securities Identification Number*) che identifica univocamente gli strumenti finanziari. Viene attribuito secondo lo standard ISO 6166, gestito dall'*Association of National Numbering Agencies* (ANNA), a cui la Banca d'Italia partecipa in qualità di agenzia nazionale di codifica.

CODICE EMITTENTE

Si intende il soggetto emittente lo strumento finanziario, identificato dal codice fiscale per i soggetti residenti e dal codice censito per i non residenti; in caso di soggetto non ancora censito il codice dovrà essere acquisito secondo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione dei messaggi.

CODICE CAPOGRUPPO EMITTENTE

Se l'emittente è controllato o soggetto a "direzione e coordinamento" da parte di un altro soggetto, si intende il codice identificativo della persona giuridica al vertice della catena del controllo. Per i soggetti diversi dai soggetti vigilati capogruppo fare eventualmente riferimento alle relazioni di controllo di cui all'art. 2 della direttiva 2013/34/UE.

Il codice identificativo è il codice fiscale per i soggetti residenti e il codice censito per i non residenti; in caso di soggetto non ancora censito il codice dovrà essere acquisito secondo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione dei messaggi.

CODICE GARANTE

Si intende il garante finale, identificato dal codice fiscale per i soggetti residenti e dal codice censito per i non residenti; in caso di soggetto non ancora censito il codice dovrà essere acquisito secondo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione dei messaggi.

CODICE CAPOGRUPPO GARANTE

Se il garante è controllato o soggetto a "direzione e coordinamento" da parte di un altro soggetto, si intende il codice identificativo della persona giuridica al vertice della catena del controllo. Per i soggetti diversi dai soggetti vigilati capogruppo fare eventualmente riferimento alle relazioni di controllo di cui all'art. 2 della direttiva 2013/34/UE.

Il codice identificativo è il codice fiscale per soggetti residenti e il codice censito per i non residenti; in caso di soggetto non ancora censito il codice dovrà essere acquisito secondo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione dei messaggi.

SOTTOGRUPPO DI ATTIVITA' ECONOMICA

Per emittente, capogruppo emittente, garante e capogruppo garante va segnalato il sottogruppo di attività economica utilizzando i codici di cui alla Circ. n. 140 (http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/normativa-segnalazioni/index.html).

VALUTA DI DENOMINAZIONE

Valuta in cui è denominato lo strumento finanziario, secondo lo Standard ISO 4217, pubblicato dall'Organizzazione Internazionale per le Standardizzazioni (ISO).

TIPOLOGIA STRUMENTO FINANZIARIO

Categoria a cui appartiene lo strumento finanziario (ad esempio: "obbligazioni", "*asset backed security*", "*certificates*", "*covered warrant*")

Tale voce è descritta in dettaglio nelle istruzioni per la compilazione dei messaggi.

MERCATO REGOLAMENTATO DI QUOTAZIONE

Mercato regolamentato di quotazione dello strumento finanziario previsto all'emissione del titolo. Se quotato su più mercati esteri, indicare il più significativo.

SISTEMI MULTILATERALI DI NEGOZIAZIONE

Sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) dove è prevista la negoziazione dello strumento alla sua emissione. Se il titolo è negoziato in Italia, indicare tutte le MTF; se è negoziato su MTF estere, indicare la più significativa.

RESTRIZIONI ALLA VENDITA

Eventuale presenza di restrizioni alla vendita sul mercato primario o secondario.

PRIORITA' NEL RIMBORSO

Grado di priorità nel rimborso degli strumenti finanziari rivenienti da operazioni di cartolarizzazione (ad esempio: "*senior*", "*mezzanine*", "*junior*").

PREZZO DI EMISSIONE O DI OFFERTA ([8])

Prezzo da corrispondere per sottoscrivere uno strumento finanziario quando questo viene collocato ovvero offerto per la prima volta. Il prezzo di emissione va indicato su base 100.

DATA DI INIZIO GODIMENTO

Giorno dal quale si inizia a calcolare il rateo d'interesse su obbligazioni di nuova emissione.

Per i *covered warrants*, *certificates*, ETC e ETN si intende la data di emissione.

DATA DI REGOLAMENTO

Data (*payment date*) nella quale le operazioni di regolamento di un'operazione finanziaria devono essere soddisfatte da entrambe le parti.

DATA SCADENZA

Data (*maturity date*) nella quale chi ha emesso un prestito obbligazionario è obbligato a rimborsare il capitale e l'eventuale ultima cedola interessi. Per convenzione si intende il giorno a partire dal quale il titolo non matura più interessi.

Per i *covered warrants*, *certificates*, ETC e ETN si intende la data di fine esercizio.

PERIODICITA' DELLA CEDOLA

Frequenza con la quale strumenti finanziari a tasso fisso o variabile pagano il tasso cedolare (ad esempio: annuale, semestrale). Va indicata l'eventuale assenza di cedole su titoli emessi a sconto o con unica cedola a scadenza (*zero-coupon*, *one-coupon*).

([8]) Da indicare solo per gli strumenti finanziari diversi da *covered warrants*, *certificates*, ETC e ETN.

PREZZO DI RIMBORSO ([9])

Valore nominale garantito alla data di rimborso, espresso su base 100.

Nel caso di titoli rivenienti da operazioni di cartolarizzazione, si intende il valore contrattuale di rimborso, a prescindere dalla natura di "ricorso limitato" dei titoli.

TASSO DI EMISSIONE ([10])

Valore della cedola, espressa in percentuale su base annua, rispetto al valore nominale.

CODICE ISIN DEL PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE ([11])

Codice ISIN assegnato al parametro di riferimento; in mancanza, ne va richiesto il rilascio.

INDICIZZAZIONE DEL CAPITALE E DELLE CEDOLE ([12])

Parametro finanziario a cui sono eventualmente indicizzati il rendimento cedolare e/o il rimborso del capitale (ad esempio: tassi di interesse, azioni, indici, merci).

Per maggiori dettagli si rimanda alle istruzioni per la compilazione dei messaggi.

CLAUSOLE *CAP/FLOOR* ([13])

Nel caso siano presenti clausole del tipo *cap/floor*, vanno indicati anche il limite massimo e minimo che le cedole possono assumere.

Per maggiori dettagli si rimanda alle istruzioni per la compilazione dei messaggi.

OPZIONE DI RIMBORSO ANTICIPATO

Eventuale presenza dell'opzione, a favore del sottoscrittore o dell'emittente, di richiedere o di effettuare il rimborso del capitale in anticipo rispetto alla data di scadenza contrattualmente prevista.

COMPONENTE DERIVATIVA (STRUMENTO FINANZIARIO STRUTTURATO)

Eventuale presenza di almeno una componente derivativa che qualifica il titolo come uno strumento finanziario strutturato; sono da considerare tali anche gli strumenti a leva rialzista o ribassista. Sono esclusi i titoli rivenienti da operazioni di cartolarizzazione del rischio di credito e i *covered warrant "plain vanilla"*, nonché gli strumenti finanziari in cui la componente derivativa è la mera facoltà di rimborso anticipato, ai sensi della definizione di strumento finanziario strutturato di cui al punto 2) del par. 1.2 delle disposizioni.

([9]) Da indicare solo per gli strumenti finanziari diversi da *covered warrants*, *certificates*, ETC e ETN.
([10]) Da indicare solo per i titoli a tasso fisso.
([11]) Da indicare solo per i titoli a tasso variabile.
([12]) Da indicare solo per gli strumenti finanziari strutturati (vedi "COMPONENTE DERIVATIVA").
([13]) Da indicare solo per i titoli a tasso variabile e per gli strumenti finanziari strutturati.

SEZIONE 2 – ALTRE INFORMAZIONI ANAGRAFICHE

DURATA ATTESA ([14])

Durata attesa del titolo espressa in mesi. Per la generalità dei titoli, essa è pari alla media ponderata delle scadenze previste per il rimborso del capitale con pesi pari alle relative rate di rimborso.

Nel caso di titoli rivenienti da operazioni di cartolarizzazione essa è pari alla durata attesa della tranche stimata dall'emittente.

Nel calcolare la durata attesa non si tiene conto dell'ipotesi di esercizio della facoltà di rimborso anticipato in capo all'emittente e/o al sottoscrittore.

Per maggiori dettagli si rimanda alle istruzioni per la compilazione dei messaggi.

RENDIMENTO EFFETTIVO ALL'EMISSIONE ([15])

Tasso di rendimento effettivo su base annua calcolato all'emissione in regime di capitalizzazione composta. Va indicato in punti percentuali e non in *basis points*, al lordo della ritenuta fiscale e ripartito tra le due seguenti componenti:

a) componente garantita, pari al rendimento annuo effettivo garantito tra l'emissione e la scadenza. In caso di titoli a tasso variabile con indicizzazione a tassi di interesse di mercato monetario e/o finanziario, si intende l'eventuale spread (se positivo) composto fino a scadenza. In caso di rendimenti strutturati più complessi si intende il tasso minimo garantito, composto fino a scadenza. In caso di presenza di clausola *floor*, il limite minimo va considerato come componente garantita;

b) componente variabile, pari al rendimento effettivo annuo dei titoli, al netto dell'eventuale componente garantita indicata nel precedente punto, calcolato in corrispondenza del valore assunto dai parametri di riferimento al momento dell'emissione, ipotizzando la loro costanza nel tempo.

COSTO DELLA RACCOLTA RELATIVO ALL'EMISSIONE

Costo teorico percentuale su base annua sostenuto dall'emittente, calcolato sulla base del netto ricavo, detratte le commissioni e tenuto conto del costo dell'eventuale copertura.

Nel caso in cui il costo della raccolta sia determinato sulla base di un tasso fisso, si intende il costo percentuale totale.

Nel caso in cui il costo della raccolta sia determinato sulla base di un tasso variabile, si intende lo spread (in punti percentuali) rispetto al tasso Euribor 3m anche nel caso in cui il parametro di indicizzazione del tasso variabile sia diverso dal tasso Euribor 3m.

([14]) Da indicare solo per gli strumenti finanziari diversi da *covered warrants*, *certificates*, ETC e ETN.
([15]) Da indicare solo per gli strumenti finanziari diversi da *covered warrants*, *certificates*, ETC e ETN.

SEZIONE 3 – STRUMENTI FINANZIARI STRUTTURATI

I campi di questa Sezione vanno compilati soltanto nel caso in cui si tratti di strumenti finanziari strutturati (vedi "COMPONENTE DERIVATIVA").

OPZIONALITA' DI BASE

Tipologia di derivato inclusa nello strumento finanziario. In particolare va segnalato se si tratti di un derivato con un unico sottostante o con almeno due sottostanti e se il *payoff* sia determinato dal valore del/dei sottostante/i ad una data predeterminata (ad esempio: a scadenza) oppure sia *path dependent*.

TIPO ESERCIZIO DEL DERIVATO

Tipologia di esercizio della componente derivativa (*call*, *put* o altro).

LEVA DEL TITOLO ([16])

Tipologia di leva del derivato (rialzista, ribassista o altro).

Inoltre, sia per i titoli a leva fissa che per quelli a leva dinamica, vanno indicate con il relativo segno:

a) leva massima: rapporto massimo tra il rendimento del titolo e il rendimento del sottostante;
b) leva minima: rapporto minimo tra il rendimento del titolo e il rendimento del sottostante;

Nel caso di titoli il cui valore dipende dall'andamento di più sottostanti, va considerata la leva massima e minima tra tutti i sottostanti. Nel caso in cui lo strumento replica un indice a leva, va indicata la leva rispetto all'indice di mercato di riferimento, non necessariamente a leva.

Si deve inoltre segnalare la base di calcolo della leva (giornaliera, mensile o altro).

([16]) Da indicare solo per *certificates*, ETC e ETN.

SEZIONE 4 – INFORMAZIONI DI CARATTERE QUANTITATIVO

NUMERO DI CERTIFICATI IN CIRCOLAZIONE ([17])

Numero di certificati in circolazione alla fine del trimestre di riferimento.

PREZZO DI NEGOZIAZIONE ([18])

Prezzo di negoziazione alla fine del trimestre di riferimento in unità di valuta di negoziazione. Se il titolo è negoziato su più mercati o MTF indicare il più significativo. Per gli strumenti non quotati, indicare il prezzo relativo all'ultima transazione conosciuta.

IMPORTO COLLOCATO O SOTTOSCRITTO ([19])

Importo collocato o sottoscritto alla chiusura del collocamento, ripartito tra i diversi sottoscrittori.

1) In Italia
   a) amministrazioni pubbliche;
   b) banche;
   c) rimanente settore finanziario (inclusi gli ausiliari);
   d) società non finanziarie;
   e) famiglie ed enti al servizio delle famiglie.
2) All'estero (solo per emittenti residenti)
   a) amministrazioni pubbliche e organismi internazionali;
   b) banche;
   c) rimanente settore finanziario (ivi inclusi gli ausiliari);
   d) società non finanziarie;
   e) famiglie ed enti al servizio delle famiglie.

Per maggiori dettagli si rimanda alle istruzioni per la compilazione dei messaggi.

La segnalazione dell'importo collocato non deve essere effettuata in relazione ai titoli emessi o offerti da banche italiane, che effettuano analoga segnalazione ai sensi delle Circ. n. 154 e n. 272.

AMMONTARE DEI RIMBORSI ANTICIPATI ([20])

Importo dei rimborsi anticipati intervenuti o degli annullamenti a seguito di riacquisto da parte dell'emittente ([21]).

AMMONTARE DELLE CEDOLE (FACOLTATIVO)

Tasso annuo e tasso periodale della cedola corrisposta, espressi in percentuale rispetto al valore nominale.

([17]) Da indicare solo per *covered warrants*, *certificates*, ETC e ETN.
([18]) Da indicare solo per *covered warrants*, *certificates*, ETC e ETN.
([19]) Da indicare solo per gli strumenti finanziari diversi da *covered warrants*, *certificates*, ETC e ETN.
([20]) Da indicare solo per gli strumenti finanziari diversi da *covered warrants*, *certificates*, ETC e ETN.
([21]) La segnalazione dell'ammontare dei rimborsi anticipati non deve essere effettuata
- in relazione ai titoli emessi o offerti da banche italiane, che effettuano analoga segnalazione ai sensi delle Circ. n. 154 e n. 272
- dai soggetti collocatori o offerenti di cui al punto c) del paragrafo "2.1 Ambito di applicazione".

20A06122

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI REGGIO EMILIA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto specificata impresa, già assegnataria del marchio di seguito indicato, è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia in quanto ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed ha provveduto alla riconsegna dei punzoni in sua dotazione.

Marchio	Impresa	Indirizzo	n. determina dirigente d'Area
66 RE	Laura Nocco S.A.S.	piazza Scapinelli n. 7 - 42121 Reggio Emilia	148 del 4 novembre 2020

20A06166

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Modifiche al regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

Con delibera del giorno 8 aprile 2020, il regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure del CNEL, adottato con deliberazione dell'assemblea del 17 luglio 2019 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 agosto 2019, è modificato come segue:

a) al titolo I, art. 2 - Assemblea, aggiungere alla fine dell'art. 2, comma 3: «In caso di necessità, il presidente del CNEL può, con atto straordinario e motivato previo parere favorevole del consiglio di presidenza, determinare che lo svolgimento di una o più sedute assembleari avvenga in collegamento audiovisivo, con modalità differenti da quelle ordinarie, fermo restando il rispetto del metodo collegiale e della parità di trattamento tra consiglieri. Tale atto ha efficacia limitata al perdurare dello stato di necessità che ne ha legittimato l'adozione.»;

b) al titolo III, art. 34 - Struttura di segreteria del presidente, il comma 2 è così modificato: «Il personale della struttura, nel numero massimo di otto unità, tra cui un capo segreteria equiparato a dirigente, è scelto dal presidente del CNEL *intuitu personae*, con contratti a tempo determinato di durata massima non superiore a quello del mandato presidenziale. Funzioni e trattamento economico di detto personale sono stabilite con determinazione del presidente, su parere conforme dell'ufficio di presidenza. Il trattamento economico è in ogni caso non superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che svolge funzioni equivalenti.».

Il comma 3 è abrogato.

20A06160

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una porzione dell'*ex* sbarramento difensivo di Sares, in San Lorenzo.

Con decreto interdirettoriale n. 393/1/5/2020, datato 6 ottobre 2020, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato, della particella fondiaria n. 311/5, facente parte delle *ex* opere difensive n. 9 e 10 dello sbarramento difensivo di Sares, sita nell'abitato di Mantana, Comune di San Lorenzo (BZ), riportata nel catasto del comune censuario medesimo, particella fondiaria n. 311/5, PT 59/II, per una superficie complessiva di mq 85, intestata al demanio pubblico dello Stato - ramo difesa Esercito.

20A06169

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato relativo al decreto direttoriale 6 novembre 2020 - Proroga dei termini per la presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per l'economia circolare.

Con decreto direttoriale 6 novembre 2020 è prorogato il termine per la presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare, fissato con decreto direttoriale 5 agosto 2020, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 203 del 14 agosto 2020.

Conseguentemente a tale proroga, il termine iniziale di invio delle domande di agevolazioni è posticipato al 10 dicembre 2020. La procedura di compilazione guidata delle domande sarà resa disponibile a partire dalle ore 12.00 del 30 novembre 2020.

Il medesimo decreto dispone, altresì, l'incremento delle risorse finanziarie destinate all'agevolazione dei progetti realizzati nel territorio della Regione Piemonte, a seguito del cofinanziamento deliberato dalla stessa Regione.

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data del 6 novembre 2020, nel sito del Ministero dello sviluppo economico http://www.mise.gov.it/

20A06223

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-284) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.